

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

di Marco Mantovani

SOMMARIO: 1. Introduzione – 1.1. Il concetto di fede pubblica – 1.2. La disciplina dei reati di falso documentale nel codice Zanardelli – 1.3. Gli elementi di differenziazione segnati dalle scelte del codice vigente – 1.4. Le reazioni all'eccessivo formalismo nell'interpretazione delle fattispecie in materia di falso maturato nella vigenza del codice Rocco: *a)* la teoria della plurioffensività dei reati di falso elaborata da F. Antolisei.; critica – 1.5. *b)* i criteri restrittivi adottati dalla giurisprudenza; critica – 1.6. Cenni alle impostazioni inclini a negare l'attitudine della fede pubblica a porsi come bene tutelato da questa classe di reati – 1.7. Possibilità di ricostruire, in positivo, una nozione di fede pubblica capace di ergersi a interesse tutelato in tutte le fattispecie di falso – 2. Le ipotesi delittuose di più frequente applicazione – 2.1. Il falso in monete – 2.1.2. La detenzione di monete contraffatte o alterate – 2.1.3. La spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – 2. 1.4. Le ipotesi previste dagli artt. 460 e 461 c.p. e la loro natura – 2.1.5. La causa di non punibilità contemplata dall'art. 463 c.p. – 2.1.6. La responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – 2.2. La falsità in atti – 2.2.1. Premesse sul falso documentale – 2.2.2. L'individuazione dell'atto pubblico ai fini degli artt. 476 e 479 c.p.. Casi di falso ideologico – 2.2.3. (Segue) Casi di falsità materiale – 2.2.4. I rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. e quella del falso ideologico per induzione, derivante dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.. – 2.2.5. Il falso ideologico nei provvedimenti che abilitano il privato a costruire fra l'art. 479 e l'art. 480 c.p.. – 2.2.6. La falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) – 2.3. Le falsità personali – 2.3.1. La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) – 2.3.2. L'ipotesi dell'art. 495 c.p. – Bibliografia

1. INTRODUZIONE

Il codice del 1930 raccoglie – anche se non integralmente, come subito si vedrà – la materia dei delitti di **falso** nel Titolo VII del suo secondo Libro. In questa sede compare, altresì, l'esplicita menzione della **fede pubblica**. All'interno di tale titolo, poi, ne viene operata una suddivisione sulla base di un ulteriore criterio: si tratta **dell'oggetto materiale** sul quale, in modo diretto o indiretto, le rispettive ipotesi di falsità cadono (cfr. A. NAPPI, 2007, 370). Per tale via si snoda la ripartizione tra falsità in **monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo** (capo I); falsità in **sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento** (capo II); falsità in **atti** (capo III); falsità **personali** (capo IV).

Come abbiamo anticipato, vi sono, nondimeno, ipotesi di falso non ricomprese in questo Titolo, perché la loro integrazione va ad intaccare beni giuridici diversi da quello della fede pubblica, la protezione dei quali risulta assorbente e, pertanto, prevalente, rispetto a quest'ultima. Così, per rimanere nell'ambito codicistico, sono allocate nel Titolo relativo ai delitti contro l'**Amministrazione della giustizia** le figure del falso giuramento (art. 371 c.p.), delle false informazioni al pubblico ministero (art. 371-*bis* c.p.), delle false dichiarazioni al difensore (art. 371-*ter* c.p.), della falsa testimonianza (art. 372 c.p.), della falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.); nonché quelle della simulazione di reato (art. 367 c.p.) e della calunnia (art. 368, comma 1, c.p.), le quali, nella loro forma c.d. *diretta*, si radicano pur sempre – rispettivamente – sulla falsa affermazione che sia “avvenuto un reato” e sulla falsa incolpazione di un soggetto che si “sa innocente”. Sempre circoscrivendo l'analisi al codice, poi, ipotesi ulteriori di falsità si stagliano nel corpo delle fattispecie incriminatrici ruotanti intorno al concetto di *frode* (cfr., al riguardo, A. MALINVERNI, 1955, 191), espresso o inespresso esso sia: ne costituisce un caso paradigmatico il delitto di alterazione di stato (art. 567 c.p.) contenuto, nel contesto del Titolo concernente i delitti **contro la famiglia**, nel capo dedicato a quelli offensivi dello *stato di famiglia*.

Nella stessa ottica di segnalare la dislocazione di altre fattispecie di falso *al di fuori* dei confini segnati dal Titolo VII del codice penale, si rende necessaria l'avvertenza della loro presenza, in numero sempre crescente, nell'alveo della legislazione extracodicistica. Spicca, al riguardo, l'ampia gamma di queste figure rinvenibile nel diritto penale dell'impresa, in generale, e nel **diritto penale societario**, in particolare. Si tratta, nella specie, di ipotesi di falso ideologico in scrittura privata (per la nozione del quale rinviamo, *infra*, al par. 2.2.6.) la presenza delle quali, nei rispettivi corpi normativi che le contengono, fa da contrappunto alla loro totale assenza all'interno del codice. La loro mancanza in questa sede, peraltro, non si deve a bisogni di tutela emersi solo successivamente all'epoca della codificazione vigente o ad una “svista” del legislatore del 1930 rispetto all'esigenza di prevenire e reprimere fenomenologie già all'epoca note; quanto, piuttosto, ad una sua scelta consapevole in questa direzione. Nella *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, infatti, il problema della creazione di fattispecie di falso corrispondenti alla tipologia dianzi accennata viene *ex professo* affrontato, ma si preferisce demandarne l'aprontamento ad una prospettata riforma del codice di commercio (ragguagli ulteriori circa quest'opzione del legislatore del 1930 si rinvencono in V. MANZINI, 1983, 897, nt. 5). E, non a caso, sarà il successivo codice civile del 1942 a contenere le prime incriminazioni del falso in ambito societario negli originari artt. 2621 e 2629 c.c..

1.1. Il concetto di fede pubblica

Il concetto di **fede pubblica**, vale a dire quello (risultante dall'individuazione) del bene giuridico di categoria che si assume offeso dai delitti contemplati nel Titolo VII del codice (penale), è sicuramente fra i più controversi in seno alla letteratura penalistica [con ciò alludendosi non soltanto alla nostra, ma anche a quella straniera (ampi svolgimenti del tema in A. MALINVERNI, 1955, 179 ss.)].

Ciò posto, occorre preliminarmente precisare come le discussioni in materia siano germinate, da noi, soprattutto sul versante delle falsità **documentali**; *ergo*, per attenerci al lessico impiegato al riguardo dal nostro codice, su quello delle falsità in *atti* (artt. 476-493 *bis* c.p.). Le conclusioni tratte su questo terreno sono state, quindi, oggetto di trasposizione – non senza, peraltro, qualche difficoltà, come vedremo – anche alle altre tipologie di falso. Quello che preme sottolineare è che, in ogni caso, gli spunti più significativi del dibattito in materia sono maturati all'ombra del falso documentale.

Proprio muovendo da questo dato, ci sembra utile ripercorrere in senso diacronico le diverse posizioni espresse sul punto nella nostra dottrina, ambientandole nei differenti contesti di diritto positivo nei quali queste hanno preso corpo. Di sicuro rilievo è, a questo proposito, prendere atto della specifica disciplina del falso documentale contenuta nel previgente codice Zanardelli del 1889 e degli evidenti punti di stacco che essa segna rispetto a quella prevista dal codice del 1930.

1.2. La disciplina dei reati di falso documentale nel codice Zanardelli

Prima di affrontare *ex professo* la disamina della disciplina concernente il falso documentale dettata dal codice del 1889, è opportuno sin d'ora precisare alcune nozioni essenziali propedeutiche alla trattazione di questa specie di falsità tanto a fronte di quel codice, quanto rispetto a quello vigente. Si tratta, infatti, di aspetti basilari di tale disciplina, che il passaggio dall'una all'altra codificazione non ha sostanzialmente intaccato.

A questo proposito, è appena il caso di sottolineare che in ambedue i corpi normativi appena menzionati risulta scolpita in modo ben chiaro, con riferimento al falso documentale, la distinzione tra falsità **materiale** e falsità **ideologica**.

Anche nel quadro del codice previgente poteva trarsi l'enunciato che ricorre un'ipotesi di falsità *materiale* in *atti* (atto pubblico e scrittura privata) quando ne viene minata la **genuinità** (L. MAJNO, 1890, 748 s.). Ciò si verifica, da una parte, allorché si fa risalire la paternità di un atto ad

un soggetto *diverso* da quello che ne è l'autore reale. O, detto in modo differente soltanto nella forma, laddove si fa risultare, dal punto di vista *esteriore*, un autore *apparente* che non corrisponde a quello reale. La simulazione che investe la paternità dell'atto, facendolo risultare promanante da un soggetto dal quale in realtà non proviene, è quella che dà luogo segnatamente ad una falsità *materiale* (L: MAJNO, 1890, 748). Ergo, ad integrarla saranno, esemplificativamente, tutti i casi nei quali si fa risalire ad A la paternità di un atto notarile stipulato in assenza --oltre che della sua presenza (nondimeno non necessaria qualora questi abbia conferito ad un terzo una procura *ad hoc* nelle forme prescritte) -- di qualsivoglia sua volontà al riguardo.

A questa stessa ipotesi di falsità (sott. *materiale*) va riportato, d'altra parte, anche il caso, solo *quantitativamente* diverso, nel quale in un documento effettivamente risalente al suo autore vengono inserite porzioni che provengono, in realtà, da terzi. Si ha, in questa evenienza, la c.d. falsità materiale per *alterazione*. Qui la dissociazione fra autore apparente e autore reale non ha ad oggetto l'intero documento, come quando esso risulta *in toto* contraffatto; ma soltanto quelle sue parti che sono riguardate dall'alterazione.

Allo stesso modo, dalla lettera del medesimo codice Zanardelli (cfr. il suo art. 276) si poteva estrapolare l'*ubi consistam* del falso *ideologico*. Di quest'ultimo si ipotizzava la ricorrenza quando un pubblico ufficiale attestasse come avvenuti in sua presenza fatti al suo cospetto non verificatisi (L: MAJNO, 1890, 755); oppure come *rese* o *non rese* dichiarazioni che determinati soggetti, rispettivamente, *non* gli avevano o gli avevano *effettivamente* reso. La simulazione rilevante, rispetto a questo secondo tipo di falsità documentale, è quella che cade sul **contenuto** dell'atto. Non ne è intaccata la genuinità, ché esso proviene realmente dal suo autore, ma la **veridicità**, perché non rispondono al vero i fatti o le dichiarazioni che vi sono riportati (instaura un parallelismo fra il vigente art. 479 c.p. -- dedicato al falso ideologico -- e l'art. 276 del codice Zanardelli V. MANZINI, 1983, p. 867).

Necessarie alla realizzazione delle fattispecie, rispettivamente, di cui agli artt. 275 e 276 cod. abr., la falsità materiale e quella ideologica non erano, nondimeno, *sufficienti* per la sua completa integrazione. Questa postulava, in più, che da dette falsità potesse discendere un "**pubblico o privato documento**" (cfr. gli artt. 275, comma 1, e 276 del codice Zanardelli). Con ciò si alludeva all'idoneità del documento falsificato a produrre un *diretto* pregiudizio (L: MAJNO, 1890, 751) agli interessi di terzi. Formula, questa, che si può compendiare nell'esigenza che l'atto falsificato possedesse l'attitudine a produrre effetti giuridici (L: MAJNO, 1890, 751). Il che non si poteva predicare rispetto ad un falso c.d. *inutile*, ravvisa-

bile laddove si procedesse *all'alterazione* di un atto facendovi constare un effetto non disposto dal suo autore – dando vita, quindi, ad un fatto qualificabile in astratto come falsità *materiale* – ma che era la legge stessa a prevedere *ex se* (L. Majno, 1890, 752). E neppure alla falsificazione ricadente su un atto *nullo*, attesa la sua improduttività di qualsivoglia effetto giuridico (cfr. L. Majno, 1890, 752). In sostanza, la necessità di abbinare alla falsità, al fine di conferirle rilievo giuridico, l'esigenza che da essa scaturisse comunque un *danno* veniva spiegata con l'opportunità di assicurare al concetto di fede pubblica quella dimensione di *concretezza* che, laddove detta clausola avesse fatto difetto, sarebbe ineluttabilmente mancata, confinandola nell'area delle nozioni (sott.: troppo) trascendenti (per questo rilievo cfr. L. Majno, 1890, 751).

Dando atto di questo intento come plausibile chiave di lettura dell'inserimento della clausola relativa all'indefettibilità del **nocumento** (pubblico o privato), resta nondimeno fermo che dalla letteratura coeva al codice del 1889 provengono altresì importanti sollecitazioni ad una lettura del concetto di fede pubblica che, pur senza l'ulteriore aggiunta (dell'esigenza) del nocumento *de quo*, ne svelano una portata di più immediata accessibilità e comprensione.

1.3. Gli elementi di differenziazione segnati dalle scelte del codice vigente

Del requisito della possibilità di nocumento, quale condizione indispensabile alla perfezione dei delitti di falso documentale, si perde ogni traccia nel passaggio dal codice del 1889 al codice Rocco. Della sua mancata riproposizione la *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale* non si esime dal fornire una dettagliata motivazione. Se ne afferma *expressis verbis* la superfluità, poiché un nocumento potenziale ricorrerebbe in ogni falsità di questa specie, esso potendosi rinvenire ogniqualvolta “ci si trovi di fronte ad un documento”. Sul presupposto che “per *scrittura* deve intendersi il documento contenente manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante”, si deduce che “ogni falsità che cada su un documento di tal genere ha necessariamente in sé attitudine a nuocere” (si rinvia a quanto riportato da V. Manzini, 1983, 832, nt. 3). A fronte della contestazione di ipotesi di falsità non punibili in quanto insuscettibili di arrecare privato o pubblico nocumento, la *Relazione* osserva che tali evenienze in tanto possono darsi, in quanto ricorrano casi nei quali “la scrittura non è *documento*, perché giuridicamente irrilevante, o formalmente inesistente..., o non tutelabile dalle norme sulla falsità in atti” (ci rifacciamo sempre ai riferimenti contenuti in V. Manzini, 1983,

832, nt. 3). In altri termini, le condotte di falsità in atti che si vorrebbero considerare *innocue*, in quanto non idonee a produrre documento, ripeterebbero questa loro qualificazione soltanto dall'*oggetto materiale* sul quale cadono. Ove faccia difetto un documento qualificabile come tale, la falsità non sarebbe punibile perché investe una scrittura giuridicamente irrilevante; e questo suo predicato di irrilevanza giuridica non potrebbe non irradiarsi sulle falsità che l'abbiano ad oggetto. Sicché non di falso innocuo si potrebbe parlare, ma di falso che cade su un documento che ..documento *non* è. Per tale via, dunque, la possibilità di documento non si presenterebbe come un *quid* ulteriore che si deve *aggiungere* alla falsità, ma come un *presupposto* necessario affinché questa si realizzi.

A favore della soppressione della clausola relativa alla possibilità di documento la *Relazione al Re sul codice penale* fa valere, d'altronde, l'ulteriore considerazione che nella prassi sviluppatasi sotto la vigenza del codice del 1889 "quel requisito fu considerato con tanta logica latitudine, da annullare ogni sua importanza pratica" (questo passo della *Relazione al Re sul codice penale* è reperibile in V. MANZINI, 1983, 833, nt. 3).

Espunto dalle fattispecie in materia di falso documentale il requisito del potenziale documento e, con ciò, la capacità selettiva delle falsità rilevanti che a questo poteva competere, si sono manifestate – formando oggetto di critica condivisa (si vedano, sul punto, le concordi censure, fra gli altri, di F. ANTOLISEI, 1952, 110; ID., 2004, 73 s.; G. FIANDACA – E. MUSCO, 2007, 541; F. CENTONZE, 2003, 1416) – le derive giurisprudenziali inclini ad un'applicazione formalistica delle norme incriminatrici in questione.

Di qui l'esigenza di una rimediazione complessiva avente ad oggetto i delitti contro la fede pubblica, onde limitarne l'applicazione ai soli fatti ritenuti effettivamente meritevoli di tutela penale (per una recente proposta diretta a circoscrivere la nozione di falso documentale e a restringerne, pertanto, la latitudine applicativa, cfr. I. GIACONA, 2003, in particolare 265 ss. e 268 s.).

1.4. Le reazioni all'eccessivo formalismo nell'interpretazione delle fattispecie in materia di falso maturato nella vigenza del codice **Rocco: a) la teoria della plurioffensività dei reati di falso elaborata da F. Antolisei; critica**

In questa direzione va collocata, primariamente, l'opzione interpretativa elaborata da Francesco Antolisei.

La reazione al rigorismo applicativo della prassi in tema di falso sfocia, nel pensiero di questo Autore, in una nuova enucleazione dell'oggettività giuridica di questa classe di reati. Non si disconoscono le acquisizioni ma-

turate anche nella nostra letteratura riguardo al concetto di fede pubblica. Lo si puntualizza nella “*fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche*” (così F. ANTOLISEI, 1952, 103 s.) che, con riferimento al falso documentale, deve essere garantita ai consociati in ordine alla genuinità e alla veridicità degli atti immessi nel traffico giuridico. Nondimeno, si ritiene che non sia questo l'*unico* interesse protetto dai reati di falso. *A latere*, dovrebbe considerarsi protetto – e, in quanto tale, leso dalla falsità – l'interesse *ulteriore* salvaguardato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova (F. ANTOLISEI, 1952, 105). Così, nell'ipotesi prevista dall'art. 462 c.p. (falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto), l'offesa alla genuinità dei biglietti ferroviari risulterebbe inscindibile dall'interesse *specifico* che tale genuinità vale a preservare; vale a dire, l'interesse patrimoniale dell'Amministrazione ferroviaria (F. ANTOLISEI, 1952, 105). Pertanto, una falsità ricadente su tali oggetti sarebbe contemporaneamente lesiva tanto dell'interesse generale alla pubblica fede, quanto di quello specifico che, nel caso concreto, il primo è funzionale a tutelare. Dunque, i delitti di falso andrebbero ascritti senza esitazioni alla categoria dei reati *plurioffensivi* (in questo senso F. ANTOLISEI, 107). Con l'ulteriore e importante corollario che, ove si possa constatare l'offesa all'interesse generico ma questa non ridondi a danno di quello specifico, la punibilità dovrebbe giocoforza essere **esclusa**, questa postulando l'offesa di **entrambi** gli interessi protetti.

Da dove trae Antolisei gli argomenti idonei a supportare la sua tesi della *plurioffensività* dei delitti di falso?

Per corroborarne la plausibilità si muove dal dato che, due e diversi risultando gli oggetti di tutela, parimenti distinti dovranno essere i loro titolari, vale a dire i *soggetti passivi* del reato. Sennonché, mentre per quel che attiene alla fede pubblica, lesa dal falso, ad incarnare questo ruolo sarà *in modo costante* la collettività, sulla quale si riversa il pregiudizio derivante dal non poter fare affidamento sugli oggetti dei quali presume la genuinità e l'autenticità; per ciò che concerne l'interesse specifico salvaguardato da tale garanzia il suo titolare e, correlativamente, il soggetto passivo del reato saranno necessariamente *cangianti*, dipendendo la loro individuazione dalle peculiarità del caso concreto (cfr. sempre F. ANTOLISEI, 1952, 107). Pertanto, mentre nel caso sopra esposto della falsificazione di biglietti di trasporto il soggetto passivo --nella concezione antoliseiana -- sarà l'Amministrazione delle ferrovie, in quello della contraffazione di marchi (art. 473, comma 1, c.p.) a ricoprire questa veste sarà, viceversa, il proprietario dei marchi contraffatti (F. ANTOLISEI, 105).

Argomentando in questo modo, peraltro, non si fa altro che asserire che anche i soggetti summenzionati sono soggetti passivi dei delitti di falso, senza che ne siano indicate le ragioni. La costruzione antoliseiana,

nondimeno, fornisce precise indicazioni sul punto. Quel che induce a ritenere che anche i titolari dell'interesse specifico leso dal delitto di falso ne debbano essere ritenuti soggetti passivi è il dato che la stessa giurisprudenza non esita ad accordare loro la possibilità di costituirsi *parte civile* (il punto è specificamente sottolineato da F. ANTOLISEI, 1952, 106). Sempre seguendo le cadenze di Antolisei, (si osserva che) “se..unico oggetto giuridico dei reati in esame fosse la fede pubblica, soggetto passivo di essi dovrebbe considerarsi soltanto la collettività e si dovrebbe negare ai singoli danneggiati *la qualifica di soggetti passivi e, quindi, il diritto al risarcimento*” (corsivo e grassetto sono nostri) (cfr. sempre F. ANTOLISEI, 1952, 106). Da questa spiegazione delle ragioni per le quali gli stessi titolari dell'interesse specifico offeso dal delitto di falso dovrebbero esserne ritenuti soggetti passivi traspare l'equazione, nella posizione di Antolisei, fra soggetto passivo e danneggiato dal reato; soggetto legittimato, quest'ultimo, a costituirsi parte civile.

Sennonché, questa equiparazione rinviene – oggi come oggi – una secca smentita nelle linee del codice di procedura penale del 1988, nel quale la posizione della persona offesa e della parte civile è oggetto di considerazione del tutto separata; *in primis* nel libro I, alla prima è riservato il Titolo VI, mentre alla seconda è dedicato il Titolo V). Ma – ed è quel che più conta – anche sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ossia nel contesto storico-normativo nel quale si colloca la teorica antoliseiana dianzi esposta, al soggetto danneggiato e, quindi, legittimato a costituirsi parte civile e alla persona offesa non era riservato il medesimo trattamento. Basti pensare che le disposizioni di cui agli artt. 300 e 306 c.p.p. abr. si riferivano soltanto alla persona offesa; e che, d'altra parte, nell'art. 408 c.p.p. abr. la parte civile e la persona offesa dal reato formavano oggetto di un'esplicita menzione *disgiunta*. Ciò comprova che anche all'epoca alla quale risale la formulazione della tesi di Antolisei, qui esaminata, non si poteva riscontrare quell'equazione fra soggetto passivo del reato e parte civile sulla quale, viceversa, essa si regge.

Suona come conferma, anziché come smentita, delle obiezioni mosse alla posizione di Antolisei, il percorso argomentativo attraverso il quale una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2007) è giunta ad ammettere effettivamente il carattere plurioffensivo delle fattispecie di falso documentale. Chiamate ad interrogarsi sulla sussistenza del diritto del soggetto danneggiato da un falso documentale a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione *ex art. 408*, comma 2, c.p.p. e sulla sua conseguente legittimazione a proporre a questa opposizione a norma dell'art. 410, comma 1, c.p.p., le Sezioni unite hanno risposto affermativamente al quesito, non esitando a qualificare il privato pregiudicato dal falso in termini di *persona offesa dal reato*. Vero che dall'*iter* logico

seguito da questa pronuncia traspare una piena adesione alla costruzione dei delitti di falso in chiave plurioffensiva, patrocinata da Antolisei, non è men vero che le Sezioni Unite si distaccano recisamente dall'impostazione antliseiana laddove rifiutano l'assimilazione del(l'eventuale) soggetto passivo – vale a dire il singolo eventualmente danneggiato dalla falsità – del falso alla *parte civile*. Preme sottolineare, inoltre, come la ricostruzione dei reati di falso *sub specie* di reati plurioffensivi sia stata sviluppata all'ombra delle (e si adatti peculiarmente alle) ipotesi di falso **documentale**. Il che esclude che essa sia suscettibile di una generale trasposizione a **tutte** le tipologie di falso presenti nel sistema.

Questi rilievi, che puntano a mettere in risalto i punti critici della teoria antoliseiana muovendo dal suo *interno*, sembrano più probanti di altre valutazioni dissenzienti circa il suo impianto elaborato, viceversa, *ab externo*. Tra queste, ricordiamo quella secondo la quale la tesi della plurioffensività dei reati di falso sarebbe da respingere perché, mentre rimane fermo che il primo interesse oggetto di tutela è l'affidamento riposto dalla collettività nell'autenticità e/o veridicità di certi segni, rimarrebbe *a priori* indeterminato l'ulteriore interesse specifico, a presidio del quale si dovrà attivare la tutela penale (così G. FIANDACA – E. MUSCO, 2007, 572). Questa critica, peraltro, non risulta del tutto persuasiva per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, essa non coglie nel segno se riferita a *tutte* le tipologie di falso. È evidente, infatti, che per taluna di esse l'individuazione dell'interesse retrostante (rispetto) alla fede pubblica si presenta tutt'altro che indeterminato: si pensi al corretto flusso della circolazione monetaria in rapporto ai delitti di falso nummario. In secondo luogo, anche rispetto alle ipotesi di falsità in ordine alle quali essa risulta più centrata, vale a dire quelle documentali, il fenomeno di sostanziale indeterminatezza dell'interesse ultimo che è oggetto della protezione penale non è in sostanza diverso, se non sotto il profilo quantitativo, da quello riscontrabile in altre classi di reati diretti a salvaguardare interessi collettivi. Anche nei delitti contro l'incolumità pubblica, ad esempio, non sempre è dato cogliere in anticipo l'interesse ultimo rispetto al quale la protezione di quest'ultima è funzionale (cfr. S. RIONDATO, 2003, 1245 e 1257).

1.5. b) i criteri restrittivi adottati dalla giurisprudenza; critica

Anche la giurisprudenza ha intrapreso la scelta di operare una selezione tra le falsità (documentali) rilevanti, sceverandole secondo il criterio della loro (rispettiva) idoneità a ingannare la fede pubblica. Il caso che ha maggiormente richiamato l'attenzione degli organi giudicanti al riguardo è stato quello del falso documentale *grossolano*. Quest'ipotesi ricorre in presenza di un documento che denoti alterazioni talmente macroscopiche da non in-

durre alcuno a confidare sulla sua autenticità o veridicità; *ergo*, (alterazioni tali) da escludere “la possibilità dell’inganno della pubblica fede, penalmente tutelata” (in questi termini Cass. pen., Sez. V, 9 marzo 1970, Conti).

Prima ancora di questo assunto conclusivo, interessa la piattaforma *normativa* sulla quale la giurisprudenza l’ha fondato. Ora, le pronunce in parola non esitano ad individuarla nella norma sul c.d. reato impossibile, di cui all’art. 49, cpv., c.p.. Questa disposizione, nondimeno, non viene letta *sub specie* di statuizione deputata a disciplinare il c.d. tentativo inidoneo, alla stregua dell’orientamento tuttora maggioritario nella nostra letteratura (cfr. le indicazioni desumibili da M. ROMANO, 2004, 512 ss.); ma, piuttosto, come clausola che dà ingresso, nel nostro ordinamento, alla concezione c.d. *realistica* del reato e, con ciò stesso, al riconoscimento sul piano *interpretativo* del c.d. principio di offensività.

Di fatto, l’adesione a quest’ordine di idee comporta che all’art. 49, cpv., c.p., valorizzato in tale prospettiva come clausola generale del sistema anziché come complemento della disciplina del tentativo punibile, competa la funzione di escludere la rilevanza penale di un fatto che, ancorché *tipico* (in quanto conforme alla descrizione di una determinata fattispecie incriminatrice), non sia *offensivo* dell’interesse protetto. Di talché quel fatto resta escluso dall’area del penalmente rilevante perché, malgrado – lo si ripete – la sua tipicità, è *inidoneo* a produrre “l’evento dannoso o pericoloso”. Il che altro non significa che, nonostante la sua conformità al tipo, è impossibile l’offesa dell’interesse protetto dalla norma nel cui perimetro applicativo quel fatto andrebbe, in astratto, a collocarsi. La valutazione di detta idoneità/inidoneità deve inoltre aver luogo, contrariamente a quanto si richiede per il delitto tentato, secondo un criterio *ex post*. Da ciò si desume che, quanto al falso *grossolano*, la sua inidoneità a produrre l’offesa alla fede pubblica potrà essere affermata solo quando risulti che questa specie di falso non ha, di fatto, tratto in inganno **alcuno** dei destinatari dell’atto. Ché se, invece, malgrado il suo carattere macroscopico, questa falsità fosse sfuggita a taluno di loro, ciò sarebbe sufficiente ad escludere l’impossibilità dell’evento dannoso o pericoloso, postulata dall’art. 49, cpv., c.p., e a far rientrare il fatto nell’ambito del penalmente rilevante (Cass. pen., Sez. V, 24 ottobre 1973, in *Giust. pen.*, 1974, c. 221).

Pur apprezzabile nel suo intento di circoscrivere il novero delle falsità rilevanti soltanto a quelle che, sulla base di un giudizio *ex post*, sono state effettivamente in grado di minacciare la fondatezza della fiducia riposta da un numero più o meno ampio di consociati nella genuinità e/o veridicità di un determinato atto (il caso oggetto della decisione da ultimo riportata riguardava uno di quelli richiamati dall’art. 491 c.p.), questo indirizzo giurisprudenziale non è, tuttavia, condivisibile.

Sarebbe evidentemente un fuor d’opera, in questa sede, richiamare

tutti i dubbi e le obiezioni che la c.d. concezione realistica del reato ha suscitato (per un compendio dei più significativi rinviamo a M. ROMANO, 2004, 513 ss.). Basti soltanto sottolineare – per quel che qui interessa – che sembra assai problematico, a norma dell'art. 49, cpv., c.p., predicare il carattere *non offensivo* e, per ciò stesso, penalmente irrilevante di un fatto all'autore del quale, sulla base dell'ultimo comma dell'art. 49 c.p., è accordata al giudice la *possibilità* di applicare **una misura di sicurezza**. Stante l'incontestato carattere **penale** di questo tipo di sanzione (cfr. già A. DE MARSICO, 1935, p. 108 ss.), pare assai chiaro che la perdurante possibilità della sua applicazione non possa conciliarsi con l'asserito alone di *liceità penale* che dovrebbe, viceversa, circondare un fatto realmente *non offensivo* dell'interesse rispettivamente protetto.

1.6. Cenni alle impostazioni inclini a negare alla fede pubblica l'attitudine a porsi come bene tutelato da questa classe di reati

Mettendo per un attimo fra parentesi i tentativi di pervenire ad una delimitazione del concetto di fede pubblica e, correlativamente, dei fatti suscettibili di vederla operati nella nostra esperienza non solo dottrinale ma anche giurisprudenziale, corre l'obbligo ora di fornire indicazioni sulle *altre strade* percorse, pure in una prospettiva comparatistica, per adddivenire ad una corretta definizione dell'oggettività giuridica dei reati di falso.

In questo senso, non si può non dare atto del fatto che, proprio muovendo dall'inafferrabilità di quel concetto di fede pubblica che doveva assurgere a bene giuridico di categoria di *tutti* i reati di falso, se ne sia talora rigettata *tout court* ogni funzione. In altre parole, si è pervenuti alla nichilistica conclusione che **non** ci fosse un interesse giuridico comune offeso da questi reati; ma che questi rinvenissero il proprio denominatore comune soltanto nel **mezzo** attraverso il quale venivano commessi: *ergo*, nella *falsità* medesima (riferimenti alle posizioni della letteratura italiana e straniera orientate in questa direzione sono rinvenibili in A. MALINVERNI, 1955, 209).

Pur senza giungere a opzioni interpretative di segno così radicale, altre posizioni, sempre muovendosi sul terreno privilegiato delle falsità documentali, ne hanno ravvisato l'oggetto giuridico nel "documento come mezzo di prova" (per i necessari riferimenti su questa tesi, cfr. sempre A. MALINVERNI, 1955, 219). Scendendo ad ulteriori precisazioni di quest'ordine di idee, si è individuato l'oggetto giuridico del falso "nel valore probatorio che la legge attribuisce alla scrittura" (per indicazioni sul punto, cfr. A. MALINVERNI, 1955, 217).

Ora, che questo genere di considerazioni valga ad illuminare l'oggettività giuridica e la fisionomia del falso *documentale* è un dato certamente innegabile. Parimenti incontestabile, peraltro, è il rilievo che questa chia-

ve di lettura dei reati di falso possa rinvenire una propria patente di legittimità soltanto se circoscritta entro questa loro classe. Ché non si potrebbe pretendere di estenderla a tutte le tipologie di falso, non essendo essa suscettibile di adattarsi alle ipotesi di falso ricadenti su un oggetto materiale *diverso* dal documento. In tal senso, sarebbe improponibile allargarla a quelle ipotesi di falso che hanno ad oggetto denaro o sigilli, non giocando rispetto ad esse alcun ruolo la scrittura e il suo valore probatorio (circa la non esaustività del collegamento dell'*intera* categoria dei reati di falso alla tutela dell'efficacia probatoria del documento, cfr. le riserve riportate da A. MALINVERNI, 1955, 223).

1.7. Possibilità di costruire, in positivo, una nozione di fede pubblica capace di ergersi a interesse tutelato in tutte le fattispecie di falso

Sgombrato il campo dalle posizioni inclini a sostenere che la fede pubblica *non* sia *tout court* o, quanto meno, non sia il *solo* oggetto giuridico dei reati di falso, conviene ora volgere lo sguardo verso le ricostruzioni che, viceversa, continuano ad accreditarle questo ruolo.

In questa prospettiva, meritano di essere (ri)prese in considerazioni le teoriche che identifica(va)no la fede pubblica nella **fiducia** che la generalità dei consociati può e, soprattutto, **deve** riporre nella credibilità – comprensiva tanto della loro provenienza da quelli che ne sono i legittimi autori, quanto della veridicità del loro contenuto – negli *oggetti utilizzati nel traffico giuridico* (cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, 2007, 539). Di fatto, la possibilità di contare sulla loro attendibilità si converte in un fattore indispensabile per “la certezza e affidabilità del traffico economico e/o giuridico” (così G. FIANDACA – E. MUSCO, 2007, 540).

Ciò posto, devono essere meglio precisate le caratteristiche di quella *fiducia* negli oggetti sopra indicati, che le norme sul falso sono dirette a tutelare penalmente. Non ne va enfatizzata la dimensione psicologica, poiché la sua tutela opera indipendentemente dal grado di credito accordato *ab interiore hominis* a quei segni. Deve esserne piuttosto sottolineato l'aspetto *sociale*. Da questo punto di vista, l'affidamento riposto nell'attendibilità di detti segni deve essere inteso non già come il risultato di un percorso che sfocia nel giudizio conclusivo circa la loro credibilità; ma, piuttosto, come una vera e propria *necessità* di accordarglielo, la quale prescinde da ogni previo accertamento al riguardo. Se quest'ultimo fosse davvero richiesto, in effetti, andrebbero frustrate tutte le esigenze di **speditezza**, oltre che di **sicurezza**, che il traffico economico e giuridico rivendica. Basti pensare al fatto, di immediata percezione, che la stragrande maggioranza delle operazioni commerciali si regge sullo scambio

di una cosa o di una prestazione verso un *prezzo*, dato da una somma di denaro. Ora, se non si potesse partire dal postulato dell'**autenticità** del denaro corrisposto e si dovesse procedere, all'opposto, ad una sua analitica verifica, verrebbero precisamente ad essere irrimediabilmente frustrate quelle garanzie di **certezza** e **celerità**, che il traffico giuridico ed economico reclama. Proprio perché il ricorso a questi strumenti è diretto a dispensarne gli utenti da quel tipo di accertamento, è evidente che l'ordinamento giuridico non può non farsi carico del *rischio* al quale questi si espongono. Ed è, appunto, questo rischio ciò che le disposizioni incriminatrici delle diverse tipologie di falsità mirano a prevenire. Questa chiave di lettura della disciplina in materia di falso consente, d'altra parte, di superare le angustie delle opzioni interpretative calibrate esclusivamente sulle falsità *documentali*; e di spiegare le scelte dello stesso segno che hanno ad oggetto strumenti suscettibili di catalizzare su di sé un grado uguale o, addirittura, maggiore di affidamento da parte dei consociati: si pensi, per tutti, alle monete e alle carte di pubblico credito.

Ciò può essere letto anche come la proiezione di quel vincolo di solidarietà sociale che spinge tutti i membri della collettività a difendersi "dai raggiri della mala fede", già evocato dalla letteratura maturata sotto l'impero del Codice Zanardelli (per significative anticipazioni in questo senso, anche se circoscritte al solo ambito delle falsità in scrittura privata, cfr. L. MAJNO, 1890, 747). Vincolo la rottura del quale comporta, specificamente, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa sul falso. Si tratta di un'acquisizione ermeneutica non priva di significato, perché permette di riportare le offese alla fede pubblica, nella misura in cui queste si traducono in altrettante violazioni dei doveri di solidarietà sociale, entro le coordinate di una legittimazione costituzionale che è lo stesso art. 2 Cost. a fornire.

Il diritto penale del falso si presenta, dunque, come uno strumento volto a tutelare la *sicurezza* dei rapporti giuridici, per il tramite della garanzia degli oggetti che la veicolano. E, come tutte le forme di diritto penale orientate a proteggere la sicurezza, implementa una linea d'intervento che abbraccia condotte ben lontane dal rappresentare una reale minaccia per quest'ultima. Si spiega in questo modo la dilatazione dell'intervento penale sino a colpire **non solo il pericolo** per il bene protetto – come di regola avviene – ma anche stadi ampiamente prodromici alla presenza di un pericolo: alcune incriminazioni nel settore del falso nummario ne costituiscono una riprova evidente.

Poste queste premesse, conviene ora rivolgere lo sguardo alle fattispecie delle quali, nelle diverse articolazioni in cui la materia del falso è ripartita, la prassi conosce l'applicazione più frequente; nonché a quelle alle quali si può riconoscere il significato più pregnante nel quadro della sistemazione che a questa materia ha dato il codice vigente.

2. LE IPOTESI DELITTUOSE DI PIÙ FREQUENTE APPLICAZIONE

2.1 Il falso in monete

2.1.1 – Dedicata al c.d. falso nummario, la disposizione di cui all'art. 453 c.p. – la cui rubrica allude, appunto, alla “falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” – prevede che sia sottoposto alla *stessa* pena “ **1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore); 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate**”.

Il dato che la falsificazione delle monete investa proprio uno degli oggetti attorno ai quali si coagula **quell'affidamento necessario** dei cittadini sulla loro autenticità e, di conseguenza, quella **certezza** che il traffico giuridico ed economico postula, che le incriminazioni in tema di falsità sono appunto volte a tutelare, riesce di immediata evidenza. Parimenti incontestabile sembra il rilievo, già avanzato da una letteratura certo non recente, secondo il quale la protezione penale di tali interessi esorbita da una dimensione puramente nazionale per attingerne, piuttosto, una marcatamente sovranazionale. Non a caso, vi si ravvisavano i segni di un “*bene giuridico internazionale*” (così V. MANZINI, 1983, 509 e, *ivi*, nt. 1).

Considerazioni di questo tipo acquistano una valenza di crescente attualità se rapportate all'introduzione, negli Stati dell'Unione Europea, della moneta unica, vale a dire dell'euro. Proprio a séguito di questo passo, è stata sottolineata l'impellenza di un'armonizzazione, fra le diverse legislazioni penali degli Stati membri (per indicazioni sulle quali cfr. S. SEMINARA, 2005, 60 ss.), della normativa concernente il falso monetario (S. SEMINARA, 2005, 64). In attesa (e in assenza) di questa, il nostro codice sembra comunque fornito di un adeguato arsenale di fattispecie incriminatrici e di pene idonee a contrastare questo fenomeno.

Nel contesto di una sommaria esegesi dell'art. 453 c.p., è consentito estrapolare il dato, che l'esame delle stesse norme in tema di falsità documentale varrà a corroborare, dell'erroneità dell'assunto secondo il quale il falso si risolverebbe sempre – e solo – nella c.d. *immutatio veri*. Incontestabile che esso possa assumere la forma dell'alterazione di un

quid preesistente, che gode invece del predicato della genuinità e/o della veridicità, è altresì inoppugnabile che non ogni ipotesi di falso possa risolversi in questa. Lo attesta il raffronto instaurabile fra le previsioni di cui, rispettivamente, ai n.ri 2) e 1) dell'art. 453 c.p.. Infatti, mentre la condotta di alterazione di monete genuine (art. 453, n. 2), c.p.) si lascia iscrivere perfettamente nel paradigma dell'*immutatio veri*, perché la condotta consiste, in questo caso, in una modifica del valore **vero** della moneta la quale, per effetto dell'alterazione subita, ne assume uno falso, la stessa conclusione non vale per l'ipotesi descritta dall'art. 453, n. 1, c.p.. Nel caso della contraffazione di monete (nazionali o estere), non ricorre alcuna modificazione di una moneta vera; bensì, in modo assai più radicale, la **creazione ex novo** di una moneta falsa. Il falso investe, in questo caso, la stessa *genesì* dello strumento sul quale si condensa l'affidamento necessario dei consociati; e non già un suo contenuto preesistente.

Il testo dell'art. 453 c.p. suggerisce, comunque, ulteriori riflessioni dirette ad evidenziarne incongruenze sistematiche e aspetti problematici rispetto a profili della stessa teoria generale del reato.

Sotto il primo profilo, merita di essere segnalata l'identità del trattamento sanzionatorio riservato tanto a chi contraffà o altera le monete (art. 453, n.ri 1) e 2), c.p.), quanto a chi "non essendo concorso" in una di tali ipotesi, "di concerto" con chi ha realizzato la contraffazione o l'alterazione o "con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende... monete contraffatte o alterate" (art. 453, n. 3), c.p.). Questa specifica previsione, riferendosi a condotte poste in essere *di concerto* con il/i responsabile/i della falsificazione ma, al contempo, **fuori dei casi di concorso con i medesimi**, sembra ritagliare una singolare forma di *concur-sus subsequens*. Si tratta, insomma, di una riconduzione all'ambito della disciplina del concorso di persone nel reato, come attesta l'identità della sanzione stabilita per gli autori dei fatti indicati dal n. 3 dell'art. 453 c.p. rispetto a quella applicabile ai soggetti attivi delle (sotto)fattispecie di cui ai n.ri 1 e 2 dello stesso art. 453 c.p., di condotte che, per definizione, sono collocate...**al di fuori** di quell'area. Qual è l'elemento su cui il legislatore del 1930 ha fondato quest'assimilazione? Precisamente il fatto che gli autori di questi specifici comportamenti abbiano agito **di concerto** con chi ha realizzato le falsità menzionate dai primi due numeri della norma in parola. Di qui sorge spontanea e immediata una domanda: in che cosa consiste quel **concerto** con i soggetti appena indicati, dalla ricorrenza del quale vien fatta discendere quella **uniformità di trattamento** – rispetto a quello loro riservato-- che l'art. 453, n. 3 dispone a carico dei soggetti ivi riguardati? Semplicissima la risposta: è la circostanza di aver agito d'intesa, **d'accordo** con loro quel che giustifica la sottoposizione di chi ha introdotto nel territorio dello Stato, detenuto, speso o messo altrimenti in

circolazione le monete oggetto dei fatti previsti ai n.ri 1) e 2) dell'art. 453 c.p. alla stessa cornice di pena riservata agli autori di questi ultimi. Il vero tratto peculiare di quest'ipotesi è insito, allora, nel fatto che vi si dà rilievo, fino ad equipararlo sul versante sanzionatorio al fatto principale (quello previsto dai primi due numeri dell'art. 453 c.p.), ad un accordo con gli autori di quest'ultimo che è intervenuto **dopo** la sua esecuzione. Se, infatti, tale accordo fosse stato **preesistente** alla medesima, non avrebbe potuto esserci dubbio alcuno circa la possibilità di sussumere i comportamenti che ne costituivano l'attuazione nella cornice di un ordinario concorso di persone del reato *ex art. 110 c.p.*. Poiché, però, è lo stesso art. 453, n. 3), c.p. a precisare che gli autori delle condotte, che ivi rinvengono la descrizione, sono puniti all'esplicita condizione che **non** siano concorsi nei fatti previsti dai numeri 1 e 2, se ne deve concludere che l'accordo *de quo* deve essere stato **successivo** agli stessi. In caso contrario, si sarebbe configurato quel concorso con gli autori dei medesimi, che proprio la clausola d'apertura dell'art. 453, n. 3, c.p. espressamente esclude.

Accertato che ciò che si vuol colpire mediante l'art. 453, n. 3, c.p. è un c.d. *concursum subsequens* rispetto ai fatti contemplati dai primi due numeri di questa norma, resta da valutare l'impatto sistematico di questa scelta del codice Rocco.

L'attrazione di comportamenti *successivi* all'esecuzione del fatto nell'alveo della responsabilità concorsuale in relazione a quello stesso fatto è un fenomeno tutt'altro che nuovo nella storia del diritto penale. Fino al XIX secolo questa specie di comportamenti era, infatti, ricondotta nell'ambito del fenomeno concorsuale (sull'argomento cfr. D. PULITANÒ, 1984, 7 ss.). A partire da quel momento ha inizio, invece, quella fase che porta a ravvisarvi fattispecie *autonome* e in quanto tali escluse, appunto, dalla disciplina concorsuale. I primi frutti di quest'evoluzione si lasciano cogliere nell'emersione, *sub specie* di figure a sé stanti, del favoreggiamento (personale e reale) e della ricettazione. Anche il codice vigente si uniforma a questa linea, accordando rilievo autonomo sia a entrambe le fattispecie di favoreggiamento (cfr. artt. 378 e 379 c.p.), sia alla ricettazione (art. 648 c.p.). Sicché risultano queste le figure maggiormente idonee a colpire i comportamenti collaborativi, nei confronti dell'ò degli autore/i principale/i, *post crimen patratum*. Data la presenza di queste fattispecie *ad hoc*, non si riesce davvero a dar ragione del diverso trattamento riservato, nei casi che interessano, a soggetti autori di comportamenti di ausilio successivo ad un reato già commesso, i quali vengono equiparati – sul piano, appunto, sanzionatorio – ai concorrenti nel medesimo. Si tratterebbe, insomma, di una radicale e inopinata inversione di tendenza rispetto alla progressiva emancipazione di questi contributi dalla loro originaria sede concorsuale e alla loro traslazione nella cornice di figure autonome (sulle quali cfr. ancora D. PULITANÒ, 1984, 110 ss.).

Preso atto di questa scelta, non si può, nondimeno, tralasciare il dato che la *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale* non si esime dal darne una spiegazione. Si dice, nella specie, che “l’inciso: *non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione*” non aveva tanto la funzione di “escludere, in tal caso, l’applicabilità delle norme sul concorso”; quanto, piuttosto, quella di evidenziare “che il concorrente nella contraffazione, il quale poi *spenda* (corsivo aggiunto), risponde di un solo reato”(cfr. le indicazioni reperibili in V. MANZINI, 1983, 552 s., nt. 1). In altri termini, l’intenzione era quella di scongiurare che a carico del c.d. spenditore, che era concorso nell’ipotesi di cui al n. 1 dell’art. 453 c.p., potesse aver luogo un addebito plurimo, comprensivo anche del n. 3 della stessa disposizione, ché questo avrebbe comportato a suo carico – per usare un linguaggio più consono al lessico attuale – un *bis in idem* sostanziale. Ciò laddove tale condotta di spendita avrebbe potuto e dovuto qualificarsi, invece, come un *postfatto non punibile* (si impiega, in questo caso, una terminologia più consona al linguaggio attualmente impiegato in materia di reato c.d. *progressivo* e di concorso apparente di norme: cfr., per tutti, M. ROMANO, 2004, 185 s.). Per questo si isolava la responsabilità di chi avesse posto in essere le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione e spendita delle monete contraffatte o alterate *di concerto* con gli autori della contraffazione o dell’alterazione, precisando che essa prendeva corpo *fuori delle ipotesi di concorso nei reati* appena menzionati.

Ora, c’è da chiedersi se la formulazione della norma elaborata dal legislatore del 1930 fosse veramente idonea a conseguire l’effetto che il medesimo si era prefissato: quello di escludere ogni forma di concorso (sott.: di norme) delle ipotesi distintamente enucleate nell’art. 453, n. 3, c.p. con quelle di concorso nei reati di cui ai n.ri 1 e 2 della stessa disposizione.

E la risposta a questo quesito non sembra poter essere che negativa. Affermare che *può* non concorrere nei delitti previsti ai n.ri 1 e 2 dell’art. 453 c.p. chi, *di concerto* con i relativi autori, ha realizzato le condotte precisate nel n. 3 dello stesso art. 453 c.p. è una palese contraddizione in termini. Colui che tiene le condotte descritte dal n. 3 dell’art. 453 c.p. *di concerto* con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione delle monete (art. 453, n.ri 1 e 2), posto che l’intesa deve essere precedente o, al più tardi, concomitante con la loro realizzazione, non può che esplicitare un’azione di *rafforzamento* delle altrui condotte di contraffazione o alterazione delle monete, visto che tanto l’una quanto l’altra sono finalisticamente orientate alla loro immissione nel traffico giuridico. E, con ciò stesso, dà vita a una forma di concorso *morale* nella contraffazione o nell’alterazione, che è del tutto incompatibile con quell’esclusione (della ricorrenza) di un’ipotesi di concorso nelle stesse che, viceversa, l’art. 453, n. 3), c.p. postula.

Di fatto, allora, se si vuole dare un'interpretazione dell'art. 453, n. 3) c.p., la quale rispetti il requisito negativo dell'assenza del concorso nei delitti contemplati ai numeri precedenti, che compare nella sua prima parte, non resta che inquadrare il concerto – del quale vi si parla – come *concurso subsequens*. Acquisizione, quest'ultima, che ne fa risaltare l'aporia, specie in ragione del (rigore del) trattamento sanzionatorio riservatogli, rispetto alla disciplina dettata per le fattispecie autonome (favoreggiamento reale e ricettazione) deputate a colpire gli ausilii prestati **dopo** la realizzazione del reato principale.

2.1.2. La detenzione di monete contraffatte o alterate

Evoca problemi da sempre connotati alla categoria dei reati, che ne ricalcano lo schema, l'ipotesi di **detenzione** di monete contraffatte o alterate, che l'art. 453, n. 3, c.p. equipara alle altre condotte di introduzione nel territorio dello Stato, di spendita o di messa in circolazione che le hanno ad oggetto.

Ci troviamo, evidentemente, nell'ambito dei c.d. reati *di possesso*, ossia di quelle fattispecie nelle quali si vuol colpire con la sanzione penale il solo fatto di avere la disponibilità di determinate cose (cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 2006, 156). Ciò che costituisce il frutto di una precisa strategia di carattere *preventivo*, diretta a disinnescare *ab origine* i rischi della commissione di (ulteriori) fatti di reato ai quali proprio il possesso di quelle cose può dar luogo. Ma che non rimuove tutte le perplessità – *in primis*, quelle di ordine costituzionale – che una tale scelta politico-criminale comporta. Perplessità, queste ultime, che investono, in primo luogo, la compatibilità di queste incriminazioni con un diritto penale del **fatto**, quale quello lumeggiato e prescritto dall'art. 25, comma 2, Cost., il quale si trova esposto a tutte le problematiche che l'insistere di un'incriminazione su una mera relazione di possesso con una cosa, irriducibile ai termini della diade azione/omissione, solleva. Allo scopo di eluderle, si è posto l'accento sul fatto che il semplice detenere presuppone pur sempre la condotta *positiva* mediante la quale il possessore ha ottenuto la disponibilità della cosa. Per tale via, si arriva a valorizzare la preventiva condotta del *procurarsela* come valvola surrettiziamente atta a salvaguardare, anche in (presenza di) questa tipologia di reati, l'indefettibile ricorrenza di un'*azione* umana (in questo senso G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 2006, 156).

Malgrado l'ingegnosità dell'espedito escogitato per coniugare anche questi reati con l'effettiva --anche se a livello normativo inespresa-- presenza di un'*azione*, quest'operazione interpretativa non riesce del tutto persuasiva. I costi che comporta sono, invero, piuttosto alti e la correlativa congruenza – nello specifico -- con le ipotesi che vi sono assimilate, sotto il profilo sanzionatorio, nel quadro dell'art. 453, n. 3), c.p., risulta parimenti problematica.

Quanto al primo aspetto, il tentativo di agganciare ad un'azione pregressa ciò che fa dei reati di detenzione altrettanti reati di (vera) azione prova troppo. Poiché in tal modo la *detenzione* viene a stagliarsi come il *risultato* del previo procurarsi della cosa, si finisce, nell'intento di preservarne lo statuto di reato di azione (e non di mero *stato*), con il farne, conclusivamente, un reato...di **evento**.

Proprio con riferimento al secondo aspetto, poi, questa conseguenza appare manifestamente incompatibile con tutta l'impalcatura sottostante all'art. 453, n. 3), c.p., nel quale trovano spazio soltanto ipotesi di (reato di) *mera condotta*; e nel cui disegno alla detenzione di monete falsificate corrisponde, come subito vedremo, il livello più anticipato e prodromico dell'intervento penale rispetto alle ulteriori *condotte* aventi ad oggetto la loro spendita e la loro messa in circolazione.

Scolpisce, d'altra parte, con netto rigore i rapporti fra detenzione e spendita Vincenzo Manzini nel suo *Trattato*. Vi si legge, infatti, che il **tentativo** di spendita non è concepibile perché, nel caso in cui la spendita *non* riesca, chi ha cercato di realizzarla risponderà, in luogo di esso, del delitto di **detenzione** (V. MANZINI, 1983, 558).

Ora, questa opzione interpretativa si presta, a sua volta, a due spiegazioni.

Da un lato, essa può originare dall'esigenza pratica di evitare squilibri sanzionatori fra le varie condotte contemplate dall'art. 453, n. 3, c.p. e di scongiurare, di conseguenza, che, una volta ammessa la configurabilità del tentativo di spendita, questo venga a giovare comunque di un trattamento più favorevole – sott.: in ragione della diminuzione di pena imposta dall'art. 56, comma 2, c.p. – rispetto all'uniformità di disciplina prevista per tutte le altre ipotesi.

Dall'altro, per rivendicare una propria plausibilità derivante non soltanto da istanze pratiche, ma puntellata anche da un supporto teorico, essa può poggiare pure sull'asserzione che la detenzione incorpori effettivamente tutti i requisiti richiesti per la possibile esistenza del *tentativo* di spendita, così da prestarsi a rappresentarne un valido sucedaneo.

Di fatto, tanto i bisogni pratici quanto le (loro) motivazioni teoriche sembrano essere *complementari* nell'additare la soluzione, che fa della detenzione l'equivalente del tentativo di spendita, come quella più opportuna.

Ciò posto, i vantaggi che rendono questa lettura della detenzione delle monete falsificate quella effettivamente più appagante nel disegno generale di un contrasto *uniforme* a tutte le attività che, in qualunque modo, sono orientate alla circolazione delle monete contraffatte o alterate, deve peraltro misurarsi con il *vulnus* che vi arreca la sostanziale irriducibilità della detenzione a mero sucedaneo del tentativo di spendita. Quale che sia il ruolo che si intende assegnare alla detenzione, sono evidenti le ragioni che si oppongono ad una sua riduzione *sub specie* del tentativo di spendita.

Che la detenzione della moneta falsificata costituisca un atto in sé e per sé *idoneo* alla sua successiva spendita e costituisca, per ciò stesso, un elemento di pericolo, per quanto remoto – *melius indiretto*– per quell'affidamento sociale dei consociati sulla regolarità della circolazione monetaria, che le norme sul falso nummario mirano a garantire, è fuori discussione. Ciò che, viceversa, non si può ammettere è che alla semplice detenzione, isolatamente riguardata, possa competere la qualità di **atto diretto in modo non equivoco** a dar luogo alla spendita. Non si capisce, infatti, da che cosa si dovrebbe inferire che la mera *disponibilità* della moneta falsificata si sostanzia in un comportamento diretto in modo non equivoco alla sua spendita. Lo iato fra questi due tipi di condotte è troppo ampio per poter essere colmato da una *presunzione* di univocità della prima a produrre la seconda. Se così è, emergono i veri connotati della detenzione: quelli, cioè, di un atto meramente *preparatorio* che, sganciato da ogni altro requisito, non è minimamente sufficiente ad integrare il tentativo di spendita. Il che conferma come, nel ricorso all'incriminazione della detenzione di cose il cui impiego può essere associato alla commissione di fatti di reato, si possa rinvenire quell'anelito a colpire condotte ampiamente prodromiche alla concreta messa in pericolo del bene protetto, che dell'intervento penale a tutela della sicurezza (in questo caso, del traffico giuridico) rappresenta una costante.

Ciò premesso, sarebbe evidentemente un fuor d'opera affrontare, in questa sede, tutta la complessa problematica evocata dai reati di *possesso*, pur ravvisandosene *in subiecta materia* uno degli archetipi privilegiati, quale quello rappresentato dalla *detenzione* di monete false. Ci limiteremo, pertanto, a farvi un rapidissimo cenno ogniqualvolta ci si imbatte in fattispecie nelle quali questa condotta è incorporata.

2.1.3. La spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

L'eventualità appena tracciata ha modo di concretizzarsi immediatamente in rapporto all'art. 455 c.p., dedicato alla *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*. Al di là delle indicazioni della rubrica, il tenore della norma è esplicito nel precisare che ciò che si vuol colpire è il fatto di chi “**introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione**”. Questa disposizione è destinata a trovare applicazione “**fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti**”; il che significa, principalmente, al di fuori delle ipotesi di *concerto* (sulla nozione del quale si rinvia al par. 2.1.1) con gli autori della contraffazione o dell'alterazione (sott.: delle monete). Come emerge *ictu oculi*, anche in questo caso si dà rilievo

alla detenzione delle monete, anche se – come vedremo – quest'ipotesi di detenzione non ripete integralmente i tratti caratterizzanti quella considerata nell'art. 453, n. 3), c.p..

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come l'ambito applicativo di questa disposizione si estenda anche ai casi nei quali le condotte rilevanti nel suo contesto rinvenivano il proprio oggetto materiale non solo nelle banconote in **euro**, ma altresì in quelle (ancora) in (vecchie) **lire italiane** (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2008, n. 8671). La ragione di ciò non viene, peraltro, ravvisata sul terreno della successione di norme e della perdurante applicazione dell'art. 455 c.p. a fatti di falsificazione commessi su banconote in lire italiane. Non è, insomma, la cornice dell'art. 2 c.p. a fissare le coordinate della decisione. A determinarne l'esito è, all'opposto, la constatazione della regola legale alla stregua della quale, per un periodo decennale successivo all'introduzione dell'euro, le lire italiane possono essere convertite “nella nuova valuta riconosciuta dall'ordinamento” (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2008, cit., 3), sì che su di esse può ancora fondarsi quell'*affidamento necessario* dei consociati nella loro efficacia nel traffico economico-giuridico, che dei reati di falso costituisce l'oggetto di tutela.

Come già anticipato, anche nel contesto dell'art. 455 c.p. figura la condotta di *detenzione* di monete contraffatte o alterate. Sennonché, qui essa non rileva in sé e per sé, ma solo in quanto sia accompagnata dal fine “di metterle in circolazione”. L'aggiunta di questo *dolo specifico* è proprio quel che consente – come ben si evince dalla sentenza appena ricordata – di non confinarla nel limbo degli atti meramente preparatori (come accade nella quasi omologa previsione dell'art. 453, n. 3, c.p.), ma di iscriverla nel raggio ben più circoscritto degli atti suscettibili di mettere concretamente in pericolo il bene protetto. Come attesta la decisione richiamata, la detenzione delle monete false *qualificata dal fine di metterle in circolazione* risulta non solo dalla loro disponibilità in capo all'agente; ma, anche e soprattutto, dalla loro “*destinazione alla spendita*” (Cass, Sez. V, 27 febbraio 2008, cit., 4). Il che emerge – nell'*iter* argomentativo seguito dalla pronuncia analizzata – dalla preponderanza assegnata al dato che alcune di tali monete “erano custodite nel portafogli insieme a quelle non contraffatte e, quindi, *pronte all'uso* (corsivo originale)”. Circostanza, questa, che fa comprendere come nel caso in questione la detenzione delle monete false, al fine di metterle in circolazione, potesse pacificamente assimilarsi ad un *tentativo di spendita* delle medesime. Risultato interpretativo, quest'ultimo, al quale non si può invece approdare – come si è visto – in rapporto alla detenzione *tout court*, cioè non qualificata da alcun fine, alla quale fa riferimento l'art. 453, n. 3, c.p..

Assodato che, diversamente da quella da ultimo ricordata, questa ipo-

tesi di detenzione può sensatamente equivalere, nel contesto dell'art. 455 c.p., al tentativo di spendita, si può per ciò solo concludere che questa fattispecie non dia luogo ad alcuna aporia sistematica?

La risposta ci pare non poter essere che negativa. L'art. 455 c.p. fa convivere, infatti, sotto il medesimo tetto sanzionatorio sia la detenzione, sia la spendita di monete falsificate. Declinata la prima come tentativo di spendita, non resta che dedurre che, in questo caso, il tentativo e la consumazione di un delitto – nell'ipotesi, quello di spendita di monete false – soggiacciono allo stesso trattamento sanzionatorio. Quanto poco ciò armonizzi con l'art. 3 Cost. è troppo evidente per abbisognare di ulteriori specificazioni.

Ha ricadute non prive di significato, anche rispetto all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla classe dei reati qui analizzati, la decisione che ha riconosciuto l'applicabilità, sempre con riferimento all'ipotesi considerata dall'art. 455 c.p., dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2005, in *Cass. pen.*, 2006, n. 1127, 2815 s.). Ciò che interessa è, precisamente, l'argomentazione utilizzata a supporto di tale soluzione. Si fa perno, precisamente, sulla nuova formulazione dell'art. 62, n. 4, c.p., quale risulta dalla modifica operata dall'art. 2, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (cfr. Cass., Sez. V, 19 ottobre 2005, cit., 2815). Infatti, mentre nella sua versione originaria l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità aveva una portata circoscritta ai soli "delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio", per effetto dell'ampliamento apportatovi dalla l. 19/1990 questa circostanza attenuante è suscettibile di essere estesa ad ogni tipologia di delitto commesso per *motivi di lucro*, sempre che il lucro in vista del quale si è agito o che si è comunque conseguito sia di speciale tenuità e che il predetto carattere – vale a dire la speciale tenuità – investa anche l'evento dannoso o pericoloso del reato. Segnatamente in questo ampliamento della sfera di operatività dell'art. 62, n. 4, c.p. – frutto, lo si ripete, dell'intervento **innovativo della l. 19/1990** – va rinvenuta la ragione dell'attuale applicabilità dell'art. 62, n. 4, c.p. anche ai reati contro la fede pubblica, come l'ipotesi dell'art. 455 c.p. qui in discussione. Come traspare in modo chiaro dalla sentenza richiamata, questa estensione si legittima solo sulla base di questa novazione legislativa e **non** dell'essere i delitti che possono beneficiarne riconducibili nella cornice di una **plurioffensività**, all'interno della quale anche il bene (del) patrimonio sia leso o posto in pericolo da un evento dannoso o pericoloso **insieme** a quello della fede pubblica (secondo quella concezione di Francesco Antolisei, sulla quale ci siamo soffermati *antea*, al par. 2.4). Assunto, questo, che suona come ulteriore sbarramento all'ingresso della teoria della *plurioffensività* dei reati di falso (alla concezione elaborata da Antolisei aderisce anche F. BRICOLA, 1959,

1753. Nondimeno, quest'ultimo Autore mostra di avvedersi degli aspetti di criticità, sottolineati in precedenza al par. 2.4, che la inficiano, rilevando che non necessariamente il soggetto passivo si identifica con il danneggiato civilmente, *ergo* con il soggetto legittimato a costituirsi parte civile; ma li ritiene superabili, sotto il profilo appena evidenziato, rimarcando come la scissione fra l'uno e l'altro si risolve "spesso in una coincidenza": cfr. ID., 1959, 1754 e nt. 27).

2.1.4. Le ipotesi previste dagli artt. 460 e 461 c.p. e la loro natura

Assodato il taglio marcatamente **preventivo** delle norme incriminatrici della detenzione di monete falsificate e della detenzione di *valori di bollo* falsificati (art. 459, comma 1, c.p.), resta comunque fermo il dato che non sono solo queste le disposizioni dalle quali si lascia estrapolare la vistosa anticipazione dell'intervento penale, che il legislatore ha delineato con riferimento alla repressione del falso nummario.

In modo ancor più evidente che nelle fattispecie dirette a colpire condotte il cui oggetto materiale consta comunque di monete o valori di bollo falsificati, il disegno preventivo concepito dal codice Rocco in questa materia si lascia intravedere in quelle che mirano a interdire l'esecuzione di condotte preparatorie rispetto alla stessa *falsificazione* di quelle monete e di quei valori di bollo. Si allude, in questo caso, alle specifiche figure delittuose scolpite negli artt. 460 e 461 c.p. e dirette, rispettivamente, a sottoporre a sanzione penale la *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* e la *fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*. Posto che le fattispecie in materia di falso si orientano sempre a neutralizzare un pericolo **diretto** per quell'interesse della sicurezza del traffico giuridico fra i consociati che vi è sottostante, quelle or ora segnalano si segnalano, invece, per il loro attestarsi sulla soglia del pericolo **indiretto** nei confronti di quel medesimo interesse. Queste ultime sono orientate, infatti, a prevenire quei fatti di falsificazione, che sono forieri del pericolo **diretto** per quell'interesse (inquadrano la fattispecie di cui all'art. 461 c.p. nell'alveo dei reati di pericolo "necessariamente indiretto", laddove quella contemplata dall'art. 460 c.p. non manca di ricadere, comunque, nella stessa area del pericolo indiretto, G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 2001, 595 s.) (in generale, sulla categoria dei reati di pericolo indiretto cfr. F. ANGIONI, 1983, 179 s.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 2001, 593 ss.).

Possono, peraltro, dar luogo a combinazioni non sempre simmetriche e scontate le associazioni fra una fattispecie di pericolo **indiretto** e una di pericolo **diretto**. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi descritta dall'art. 461 c.p., la quale incrimina la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alie-

nazione di “filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata”. La cornice sanzionatoria di questa disposizione conosce un congruo abbassamento rispetto ai livelli che attinge la figura di pericolo diretto contemplata dall’art. 453 c.p.. Si potrebbe allora pensare che la realizzazione di quest’ultima fattispecie, se e in quanto precedute dalle condotte ad essa prodromiche indicate nell’art. 461 c.p., conduca all’assorbimento di dette condotte nel più grave reato previsto dall’art. 453 c.p.. La scelta nel senso del concorso apparente in luogo di quello materiale fra le due norme potrebbe rinvenire la propria ragione giustificatrice nel principio di consunzione (su questo criterio, quale canone per risolvere nel senso dell’apparenza il concorso fra più norme, cfr., con differenti enunciazioni, M. ROMANO, 2004, 184 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 2006, 390 ss.), posto che in questo caso le ipotesi di pericolo indiretto evocate dall’art. 461 c.p. si presterebbero ad essere assorbite in quella di pericolo diretto dell’art. 453 c.p., che ne esaurirebbe il disvalore complessivo. Sennonché, per quanto suggestiva, non sempre questa soluzione trova riscontro nei fatti ai quali dovrebbe applicarsi.

Essa regge se e fino al momento in cui il pericolo indiretto collegato ai fatti enucleati dall’art. 461 c.p. trovi pieno e completo riscontro in quelli ricadenti nell’ambito dell’art. 453 c.p.. Se, viceversa, i fatti riportabili nel quadro dell’art. 461 c.p. risultino, nel caso concreto, *eccedenti* rispetto a quelli riportabili nel paradigma dell’art. 453 c.p.; se, cioè, l’attività preparatoria è preordinata a una serie di fatti *ulteriori* rispetto a quelli suscettibili di essere sussunti, nella singola ipotesi, nell’art. 453 c.p., non se ne può affermare l’assorbimento da parte di quest’ultimo. Ciò ha trovato conferma nella decisione nella quale la Cassazione ha ravvisato il concorso di reati fra gli artt. 461 e 453 c.p. – e, dunque, non già l’assorbimento del primo ad opera del secondo – in un caso in cui le condotte schizzate nell’art. 461 c.p. avevano ad oggetto la preparazione di tagli di banconote *ulteriori* rispetto a quelle di cui si era già constatata la contraffazione a norma dell’art. 453 c.p. (Cass., Sez. V, 17 ottobre 2005, in *Cass. pen.*, 2007, n. 149, 602 ss.). Il che escludeva che fra le due ipotesi sussistesse quella *continuità* che – sola – avrebbe dato luogo all’assorbimento ed escluso, parimenti, il concorso.

2.1.5. La causa di non punibilità contemplata dall’art. 463 c.p.

Stabilisce l’art. 463 che “**non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti,**” (vale a dire dagli artt. 453-462 c.p.) “**riesce, prima che l’Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi**”.

Questa causa di non punibilità disvela l'importanza che l'ordinamento attribuisce alla garanzia della sicurezza dei cittadini nella circolazione dei mezzi di pagamento. La sua rilevanza è tale che non si esita ad assicurare l'impunità a chi, pur avendo partecipato alle attività di falsificazione delle monete, riesce a impedire l'esito finale della loro immissione nel traffico giuridico. Dal punto di vista dogmatico, questa ipotesi di non punibilità si lascia agevolmente inquadrare nella categoria delle **cause sopravvenute di non punibilità**. Versiamo, più precisamente, nell'alveo dei comportamenti impeditivi delle conseguenze del reato posti in essere **dopo** la sua realizzazione, ma **prima** del suo accertamento (delinea questa nozione delle cause sopravvenute di non punibilità M. ROMANO, in M. ROMANO – G. GRASSO – T. PADOVANI, 1994, 15).

2.1.6. La responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introduttivo nel nostro sistema della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ha allargato il fronte dei soggetti impegnati all'osservanza della normativa penale concernente i delitti contemplati dal Titolo VII, Capo I, del Libro II del codice penale.

In base all'art. 25 *bis* del D. lgs. 231/2001, infatti, anche le persone giuridiche sono chiamate a rispondere dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo commessi nel loro interesse o a loro vantaggio (cfr. art. 5 D. lgs. 231/2001).

2.2. Le falsità in atti

2.2.1. Premesse sul falso documentale

Sebbene la loro importanza non possa essere enfatizzata sino a farne l'unico modello al quale riferirsi nell'elaborazione di una teoria del falso punibile (cfr., per questo rilievo critico, sicuramente condivisibile, G. FIANDACA – E. MUSCO, 2007, 540), è indubbio che il settore delle falsità **documentali** rappresenta quello che, da sempre, è al centro del più acceso dibattito nella nostra; nonché, al tempo stesso, quello che è teatro delle torsioni più frequenti alle quali è sottoposta la prassi applicativa. Lo sforzo quali-quantitativo, che l'approccio a questa tipologia di falsità richiede, non è legato soltanto alla frequenza con cui le fattispecie che vi appartengono vengono in considerazione; ma, anche e soprattutto, alla tecnica impiegata dal legislatore del 1930 per la loro tipizzazione. L'eccesso casistico (se ne veda una denuncia sempre in G. FIANDACA – E. MUSCO, 2007, 541), che ne ha connotato la genesi, e la correlativa parcellizzazione in figure delittuose dal contenuto finitimo sono state e sono tuttora alla base di continui mutamenti della prassi nel definirne i reciproci rapporti; e, parimenti, nel distinguere i casi di concorso formale da quelli di concorso apparente fra le norme in questione.

2.2.2. L'individuazione dell'atto pubblico ai fini degli artt. 476 e 479 c.p.. Casi di falso ideologico.

Gli **atti pubblici** sono l'*oggetto materiale* comune delle falsità contemplate negli artt. 476 e 479 c.p..

Queste due ipotesi si diversificano, peraltro, perché mentre la prima prevede un caso di falsità **materiale**, al quale è coesenziale che l'autore apparente del documento **non** sia quello reale, oppure che vi vengano apposte modifiche --"alterazioni" -- non provenienti da quest'ultimo, la seconda concerne l'evenienza che la falsità ricada sul **contenuto** del documento, rendendolo *non veridico* (cfr., *retro*, *sub* par. 2.2).

Comune ad entrambe le fattispecie è, invece, il fatto che riguardino falsità ricadenti su atti pubblici.

Resta da domandarsi, a questo punto, quale sia la nozione di **atto pubblico** richiamata da queste fattispecie.

Occorre, quindi, verificare se essa corrisponda a quella fornita dal codice civile.

Nel definirlo, l'art. 2699 c.c. precisa che atto pubblico "è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato". E, quanto all'**efficacia** da riconoscergli, l'art. 2700 c.c. specifica che "l'atto pubblico fa piena prova, **fino a querela di falso**, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

Da queste disposizioni si evince in modo chiaro che la risposta da dare al quesito dianzi formulato è **negativa**. Nello stabilire l'*ubi consistam* del concetto di atto pubblico, l'art. 476 c.p. -- richiamato dall'art. 479 c.p.-- si limita, infatti, ad individuarlo nell'atto che il pubblico ufficiale forma "**nell'esercizio delle sue funzioni**". Nessuna rilevanza è assegnata, dunque, rispetto alla figura-base del delitto di falsità, all'efficacia probatoria che l'atto pubblico è destinato a spiegare. Quest'ultima entra, infatti, in considerazione soltanto nel secondo comma dell'art. 476 c.p., ove si precisa che dà luogo ad un **aggravamento** di pena il fatto che il falso ricada su un atto o una sua parte, "che faccia fede *fino a querela di falso*".

Accertato che la nozione di atto pubblico non si determina in funzione del rinvio ad un concetto extrapenale di riferimento, se ne può arguire che il criterio per addivenirvi è il richiamo *in via autonoma* a dati desumibili dallo stesso strumentario approntato dal sistema penale. E, in questa prospettiva, il dato che ciò che qualifica un certo atto come **pubblico** sia precisamente quello di essere stato formato dal pubblico ufficiale "nell'esercizio delle sue funzioni" (artt. 476 e 479 c.p.) non può che imporre di rifarsi, per decifrarne l'essenza, a quelle funzioni che valgono a connotare

un agente pubblico come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.. Ciò in quanto sarà esattamente l'inerenza dell'atto compiuto all'esercizio di quelle funzioni ad attestarne il carattere **pubblico**; sì che la falsità che lo investa, sia essa materiale o ideologica, andrà inquadrata, rispettivamente, nel paradigma dell'art. 476 c.p. o in quello dell'art. 479 c.p..

Che questa chiave di lettura dell'atto pubblico sia quella seguita dalla giurisprudenza largamente prevalente al fine di identificare l'oggetto materiale del falso – nella specie si trattava di quello ideologico – in atti pubblici, si ricava agevolmente da due recentissime sentenze della Cassazione (trattasi di Cass., Sez. Feriale Penale, 2 settembre 2008, n. 41824 e di Cass., Sez. Feriale Penale, 4 settembre 2008, n. 42166). Di tenore assolutamente identico erano le questioni sottoposte al suo vaglio: si trattava di stabilire se dessero luogo a falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) le false attestazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO) di un paziente, giudicata parte integrante della cartella relativa al medesimo, redatta da un medico dipendente di una clinica privata *convenzionata con il servizio sanitario nazionale*, allo scopo di far apparire eseguite a suo favore prestazioni di maggiore impegno di quelle effettivamente poste in essere. Il che aveva luogo nella prospettiva di far ottenere a detta clinica un rimborso, a carico della (A).U.S.L. competente, più alto di quello effettivamente dovuto. In ambedue i casi i giudici di legittimità hanno ritenuto configurabile, nei confronti del medico dipendente dalla struttura privata convenzionata, il delitto di cui all'art. 479. Alla medesimezza della questione sollevata ha fatto da *pendant* l'identità dell'*iter* argomentativo percorso per risolverla. Si è, in effetti, fatto leva sulla *patente* di **atto pubblico** da riconoscersi alla cartella clinica, della quale la SDO è una componente *non* isolabile. E si è avuto cura di sottolineare che questa non viene meno per il solo fatto che a redigerla sia un medico dipendente da una clinica privata convenzionata (cfr. Cass., Sez. Feriale Penale, 4 settembre 2008, cit., 13 s.). Malgrado la natura privatistica del rapporto che lo lega a questa struttura, si è infatti evidenziato come questi sia “un pubblico ufficiale, in quanto partecipa delle funzioni che l'U. (A).S.L. svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione”; e come agisca “così per la pubblica amministrazione, concorrendo a *formare ed a manifestarne la volontà* (corsivi aggiunti) in materia di pubblica assistenza sanitaria, nonché esercitando in sua vece poteri autoritativi” (Cass., Sez. Feriale Penale, 4 settembre 2008, cit., 14). Rilievi, questi, che valgono a dimostrare come anche il medico dipendente da una struttura privata convenzionata si iscriva, agli effetti che qui interessano, nello schermo di quella pubblica funzione in senso *oggettivo*, che è l'art. 357, comma 2, c.p. a lumeggiare.

Ricalcano questi stessi criteri di individuazione dei tratti caratterizzanti

l'esercizio di una pubblica funzione e, con ciò, degli atti che, costituendone promanazione, ne ripetono la natura pubblica, gli orientamenti maturati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle falsità aventi ad oggetto il *certificato di morte* redatto dal medico competente. Ove, infatti, questo provenga dal medico necroscopo, il quale vi provveda **su delega dell'ufficiale di stato civile**, dovendo attestarvi l'eventuale "esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta", esso assume la valenza di un atto posto in essere nell'esercizio di una pubblica funzione, denotata dal fatto di costituire espressione dei **poteri certificativi** che vi sono immanenti *ex art. 357, comma 2, c.p.*. Pertanto, le attestazioni non veridiche che vi sono riportate rientrano nel perimetro applicativo del falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici, contemplato dall'art. 479 c.p. (in questo senso Cass., Sez. V, 10 ottobre 2006, n. 36778, in *Cass. pen.*, 2007, n. 1006, 3704 s.).

Quando, invece, a rilasciare il certificato di morte sia il medico curante del paziente, questi, salva l'ipotesi in cui sia incardinato in una struttura pubblica (nel qual caso il relativo atto costituirà esercizio di una pubblica funzione, sì che il falso ideologico che lo investa ricadrà ancora nell'alveo dell'art. 479 c.p.), sarà sottoposto allo statuto operante per quanti esercitano **un servizio di pubblica necessità** (cfr. art. 359 c.p.). Né a mutarne la soggezione al medesimo potrà valere il dato della sua afferenza al Servizio sanitario nazionale. Ciò che è suscettibile di modificare la disciplina penalistica alla quale è assoggettato sarà – come detto – unicamente la circostanza che, nell'espletamento della sua professione, questi si trovi ad esercitare una pubblica funzione (eventualmente di carattere certificativo); in assenza di ciò, continuerà ad essere equiparato agli esercenti **un servizio di pubblica necessità**. Il corollario ineludibile sarà che, nel caso di falsità ideologica ricadente sul certificato di morte redatto dal medico curante in questione, non si farà luogo all'applicazione dell'art. 479 c.p., ma a quella della meno grave fattispecie contemplata dall'art. 481 c.p.. Questa, infatti, si riferisce precisamente al fatto di chi "**nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità**" (cfr. sempre Cass., Sez. V, 10 ottobre 2006, cit., 3705).

2.2.3. (Segue) Casi di falsità materiale.

Molto copiosa e densa di spunti suscettibili di involgere istituti di parte generale – come vedremo – in tema di falso *ideologico*, la giurisprudenza non è altrettanto prolifica sul terreno delle falsità *materiali* in atto pubblico. Le pronunce *in subiecta materia* sono abbastanza infrequenti e non determinano l'insorgenza di problematiche particolari.

Fra le meno lontane nel tempo, ci limitiamo a ricordarne una, concernente un caso di falsità *materiale* – appunto – su testamento olografo (Cass., Sez. V, 28 giugno 2005, in *Cass. pen.*, 2007, n. 908, 3331). Giova, al riguardo, far menzione del fatto che il falso in testamento olografo cade su un oggetto materiale che, pur costituendo inequivocabilmente una **scrittura privata**, rientra fra quelli che l'art. 491, comma 1 c.p. equipara, per ciò che attiene al regime sanzionatorio riservato alle falsità che li investono (cioè *quoad poenam*), agli **atti pubblici**. Opportuno, sul punto, richiamarne il tenore: “**Se alcune delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485**”, si applica la pena prevista “**nella prima parte dell'articolo 476**”. I giudici di legittimità hanno conseguentemente statuito che integra il delitto di cui al combinato disposto degli artt. 476 e 491 c.p. la condotta di chi “aiuta materialmente” il testatore a redigere il testamento contemplato dall'art. 602 c.c., guidandone la mano. Posto, infatti, che quest'ultimo deve essere scritto “per intero” dal suo autore, ricorrono gli estremi della falsità materiale prevista dall'art. 491 c.p. laddove detto testamento provenga solo apparentemente dal suo autore *in via esclusiva*; mentre è stato, in realtà, frutto dell'aiuto materiale – *per incidens*, determinante, ché la sua mano è stata guidata nella direzione determinata da quest'ultimo – a questi prestatore da altri. Di qui la piena configurabilità, in capo a tale soggetto, del delitto di cui agli artt. 476 e 491 c.p..

Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confrontarsi con un caso di falsità materiale in atto pubblico (art. 476, comma 1, c.p.) realizzato mediante la condotta di *alterazione*. Nella vicenda oggetto della decisione, infatti, nei “*reports*” di stampa relativi a risultati degli esami della coagulazione di un paziente erano stati *aggiunti*, a penna, valori concernenti le risultanze di esami in realtà mai effettuati (cfr. Cass., Sez. V, 12 febbraio 2008, in *Cass. pen.*, 2009, n. 427, 1526 ss.). Siamo di fronte, evidentemente, ad un'alterazione di un documento posta in essere mediante un'aggiunta, che ne fa venir meno il tenore autentico (su questa modalità della condotta di alterazione, rilevante ai sensi dell'art. 476 c.p., cfr. V. MANZINI, 1983, 830 s.). Resta da dimostrare, nondimeno, che tale alterazione riguardi davvero un atto pubblico, potendosi obiettare che essa cade su atti, come i *reports* di stampa nell'ipotesi in esame, ai quali compete una rilevanza meramente *interna*. Scalza quest'obiezione la replica che i documenti *de quibus* costituiscono un'integrazione della *cartella clinica*, vale a dire di un documento la cui natura di **atto pubblico** – come si evince anche dalle pronunce richiamate al paragrafo che precede – è incontrovertibile. Sicché, risultandone anch'essi elementi

compositivi, non possono che condividerne la natura, giustificando per tale via l'attribuzione anche a loro della patente di atti pubblici (in questo senso Cass., Sez. V, 12 febbraio 2008, cit., 1527).

2.2.4. I rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. e quella del falso ideologico per induzione, derivante dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.

Le dense problematiche, che nella prassi solleva il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), non attengono soltanto al suo *ubi consistam*, ma anche all'individuazione di precise linee di demarcazione rispetto a talune fattispecie contigue. Fra queste – oltre a quella già segnalata *antea* al par. 2.2.2 in relazione ai rapporti fra gli artt. 479 e 481 c.p. nella disciplina del falso ideologico nei certificati di morte redatti da medici – è degna di menzione quella contenuta nell'art. 483 c.p.. Unico caso di falsità ideologica riferibile al *privato* che il codice penale contempla *sub specie* di reato *comune* (gli artt. 481 e 484 c.p. prevedono ipotesi di falso costruite nelle forme di reato *proprio* in rapporto alle singole tipologie di soggetti che possono rendersene autori), l'art. 483 c.p. allude al fatto di “**chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità**”.

I problemi del rapporto fra questa fattispecie e quella dell'art. 479 c.p. non hanno ragione di porsi laddove questa specie di falso concerna esclusivamente l'atto pubblico nel quale sono contenute – appunto – le false attestazioni e *non* propaghi i propri effetti su *altri e ulteriori* atti pubblici redatti dal pubblico ufficiale: in questa evenienza il fatto si lascia ben iscrivere, solo ed esclusivamente, nella cornice dell'art. 483 c.p.. Tutte le incertezze relative al rapporto fra queste due norme e all'ipotizzabilità di un concorso formale fra di esse (nonché – come vedremo – dei suoi limiti) hanno invece ragione di porsi allorquando l'atto pubblico, che è stato (l')oggetto materiale del falso ascrivibile al privato, si inserisca in un *iter* procedimentale sfociante nell'adozione di un atto *finale*, rientrando nell'esclusiva competenza del pubblico ufficiale. E – quel che più conta – tale atto *conclusivo* attesti il falso in conseguenza delle falsità insite nell'atto alla cui redazione ha cooperato il privato.

La situazione ultima che per tale via si determina fa risaltare due dati in sé incontrovertibili: l'atto pubblico conclusivamente redatto dal pubblico ufficiale, nella misura in cui perviene ad attestare falsamente “fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità”, è *oggettivamente* falso e rientra nello schema del delitto di cui all'art. 479 c.p.. Nondimeno, sulla base delle premesse esposte, manca il dolo del pubblico ufficiale, il quale ha attestato i fatti riportati nell'atto *senza conoscerne la falsità e ritenendone, all'opposto, la veridicità*, sulla base di quanto attestatogli

dal privato nell'atto riportabile, a sua volta, nel contesto dell'art. 483 c.p..

Se ne può evincere che non sono ravvisabili gli estremi del falso ideologico in capo all'unico soggetto che può realizzarlo, vale a dire il pubblico ufficiale (cfr. sempre l'art. 479 c.p.). Ciò posto, esiste un modo per responsabilizzare *ulteriormente* il privato, di per sé chiamato – comunque – a rispondere del delitto di cui all'art. 483 c.p., in rapporto alla falsa attestazione che il pubblico ufficiale ha posto in essere sulla base delle indicazioni da lui fornitegli?

La risposta è sicuramente positiva e trova ampi riscontri nei percorsi seguiti dalla giurisprudenza in materia. La via per coinvolgere il privato-*extraneus* nella sfera di responsabilità assegnata al solo pubblico ufficiale – *intraneus* è quella additata dall'art. 48 c.p.. Stabilendo che “*se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno*”, “*del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo*”, questa disposizione rappresenta il viatico per far rientrare nell'alveo dei soggetti attivi di un reato **proprio** anche coloro che difettano della qualifica richiesta per la sua integrazione. Considerata alla stregua di altre figure del codice penale che paiono dare ingresso nel nostro sistema alla figura del c.d. *autore mediato* e che si iscrivono nell'ambito del concorso di persone nel reato (sul tema, in generale, T. PADOVANI, 1973, 13 ss.), questa norma possiede una sicura valenza *incriminatrice* se e quando, come nel caso qui in esame, consente di estendere anche a soggetti *sprovvisi* della qualifica necessaria alla loro realizzazione l'attitudine a commettere determinati reati **propri** (su questa specifica funzione dell'art. 48 c.p. cfr. sempre T. PADOVANI, 1973, 115 ss.). Non a caso, del resto, proprio l'art. 48 c.p. è stato utilizzato dalla giurisprudenza (a mo` di grimaldello utile) allo scopo di far rispondere dell'ipotesi prevista dall'art. 479 c.p. il privato che avesse fornito al pubblico ufficiale le erronee informazioni, sulla base delle quali quest'ultimo aveva attestato fatti non veri (ampi richiami agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi al proposito si rinvengono in M. ROMANO, 2004, 505).

Nella cornice di queste premesse, restavano peraltro aperte due questioni: da una parte, si trattava di sapere a quali condizioni si poteva e doveva operare la traslazione della falsa attestazione del privato al pubblico ufficiale dalla sua sede originaria dell'art. 483 c.p. a quella, ben più severamente sanzionata, dell'art. 479 c.p.; e, dall'altra, di appurare se in una siffatta eventualità si desse o meno un concorso formale fra i reati anzidetti.

Soltanto il primo dei due problemi or ora prospettati pare essere stato investigato con estremo scrupolo dagli organi giudicanti. Deludenti sono, invece, i risultati maturati e disponibili con specifico riferimento al secondo.

Ma procediamo con ordine.

Quanto al primo punto, si erano consolidati due orientamenti giuri-

sprudenziali divergenti. Secondo un indirizzo maggioritario e più “tradizionale”, la responsabilità del privato derivante dall’aver questi tratto in inganno il pubblico ufficiale mediante proprie attestazioni non veridiche e dall’averlo quindi indotto, per il tramite dell’errore a suo danno ingenerato dalle medesime, ad attestare a sua volta il falso e a produrre, pertanto, un comportamento oggettivamente sussumibile nel contesto dell’art. 479 c.p., sussisteva per il sol fatto che le dichiarazioni mendaci del privato erano state trasfuse nell’atto redatto dal pubblico ufficiale (riferimenti a questa originaria prevalente posizione della giurisprudenza di legittimità sono contenuti in Cass., Sez. Un., 28 giugno 2007, in *Cass. pen.*, 2008, n. 2.5, 95). Una diversa linea interpretativa, minoritaria ma convalidata da riscontri più recenti, aveva invece optato a favore della riconduzione delle false attestazioni rese al pubblico ufficiale dal privato primariamente entro la cornice dell’art. 483 c.p.. Laddove, all’opposto, il passaggio al combinato disposto, a carico del privato, degli artt. 48 e 479 c.p. e alla sua conseguente responsabilità, in veste di c.d. *autore mediato*, del falso ideologico materialmente realizzato dal pubblico ufficiale sarebbe scattato nel solo caso in cui quest’ultimo (*deceptus*) avesse attestato la rispondenza al vero di quanto attestatogli dal privato (*decipiens*). Poiché era soltanto la presenza di questo *quid pluris* a determinare la responsabilità del privato *ex artt. 48 e 479 c.p.*, se ne doveva arguire che, in sua assenza, *id est* a fronte del solo fatto che le attestazioni mendaci del privato fossero state meramente trasfuse nell’atto pubblico, a suo carico poteva residuare esclusivamente una responsabilità a norma dell’art. 483 c.p..

In presenza di questo contrasto fra le opzioni fatte proprie dai giudici di legittimità *in subiecta materia*, l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (trattasi, appunto, di Cass., Sez. Un., 28 giugno 2007 cit.) è giunto a dirimerlo, risolvendolo in modo *tranchant* a favore della soluzione più tradizionale: quella che ravvisa(va) la responsabilità del privato-*decipiens ex artt. 48 e 479 c.p.* quand’anche il pubblico ufficiale-*deceptus* si fosse limitato a trasfondere le dichiarazioni mendaci del privato nell’atto di propria competenza. Di qui la conseguente irrilevanza, a questi effetti, della circostanza che, oltre a riprodurle in quella sede, il pubblico ufficiale ne avesse altresì attestato la veridicità. In applicazione di questo criterio, è stata affermata – appunto mercé il combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p. – la responsabilità per falso ideologico in atto pubblico, in concorso con quella discendente dall’art. 483 c.p., dei legali rappresentanti di due società che avevano falsamente attestato mediante dichiarazioni sostitutive di notorietà, nella richiesta di partecipazione ad “una procedura di licitazione privata per l’appalto di lavori di costruzione”, la già intervenuta iscrizione di tali società all’Albo nazionale dei costruttori; ciò laddove questa aveva avuto luogo, in realtà, in un momento *successivo*

(cfr. Cass., Sez. Un., 28 giugno 2007, cit., 94). Requisito indefettibile per la partecipazione alla gara in questione, l'iscrizione falsamente attestata aveva consentito alle due società *de quibus* di prendervi parte e di risultarne, all'esito conclusivo del relativo procedimento, effettive aggiudicatrici. Ora, poiché l'aggiudicazione della gara a loro favore era avvenuta anche sulla base dell'attestazione concernente la loro iscrizione all'Albo predetto, risultava evidente come questo dato avesse fuorviato l'attività degli organi competenti all'aggiudicazione, inducendoli a compiere atti destinati a provare la regolare presenza dei presupposti richiesti per la partecipazione alla gara che, in presenza del riscontro della loro falsità, essi non avrebbero posto in essere. Donde la responsabilità a carico dei prevenuti in rapporto alle false attestazioni contenute in un atto pubblico, che nel falso realizzato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla loro domanda di partecipazione (alla gara) rinveniva la sua genesi; e, con ciò stesso, la fonte dell'induzione in errore, nella prospettiva dell'art. 48 c.p., dei pubblici ufficiali che lo avevano redatto.

Questa "lata" applicazione, a carico del privato, del meccanismo di responsabilizzazione fondato dagli artt. 48 e 479 c.p. non sarebbe, peraltro, priva di conseguenze rispetto alla diversa questione, già sopra accennata, del concorso fra questa ipotesi delittuosa e quella delineate dall'art. 483 c.p.. In effetti, aderendo all'opposto indirizzo – respinto dalle Sezioni Unite nella decisione di cui trattasi – secondo il quale, ai fini della sussistenza della configurabilità, in capo al privato, degli estremi necessari a dar vita al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., occorre che il pubblico ufficiale non si limitasse a riportare, nell'atto a lui riferibile, le false attestazioni resegli dal privato; ma si richiedeva, altresì, che il primo ne attestasse la conformità al vero, era possibile cogliere, con un buon margine di approssimazione, la linea di confine fra il campo di applicazione dell'art. 483 c.p. e quello riservato ad una responsabilità del privato per falso ideologico in atto pubblico *ex* artt. 48 e 479 c.p.. Infatti, ove constasse che il pubblico ufficiale si era limitato a trasfondere nell'atto pubblico la falsa attestazione del privato, *senza* peraltro asseverarne la conformità al vero, risultava profilabile, in capo a quest'ultimo, una responsabilità poggiante sul solo art. 483 c.p.. Se, invece, fosse intervenuta l'*ulteriore* attestazione del pubblico ufficiale circa la conformità al vero di quanto attestatogli dal privato, sarebbero scattati gli estremi per ravvisare, sempre a suo carico, un concorso fra i delitti di cui agli artt. 483 e 479 c.p. (applicabile, il secondo, attraverso l'interposizione dell'art. 48 c.p.).

Assai più labile diventa, invece, il confine tra il falso ideologico del privato in atto pubblico e il falso per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto pubblico in cui il precedente falso, *ex se* rilevante a norma dell'art. 483 c.p., confluisca, qualora si aderisca all'or-

dine di idee patrocinato dalla sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2007, cit., 99 s.) chiamata a dirimere i contrasti sul punto. Alla stregua di quest'ultima, invero, è sufficiente che la falsa attestazione resa dal privato venga inclusa fra i *presupposti* dell'atto di competenza del pubblico ufficiale perché si possa ritenere che il suo contenuto ultimo ne sia inficiato, sì da doversi giungere, già in base a questo solo dato, alla conclusione che tale falsa attestazione ha indotto in errore il pubblico ufficiale in ordine all'atto da lui redatto; e comporta, quindi, una responsabilità del privato anche ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p.. Stando così le cose, peraltro, ci si avvede di come – secondo l'orientamento seguito dalle Sezioni Unite – sia uno *stesso e unico fatto*, vale a dire la falsa attestazione del privato al pubblico ufficiale in un atto pubblico, ad integrare tanto la fattispecie di cui all'art. 483 c.p.; quanto quella di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., poiché è sempre questa a rappresentare la scaturigine dell'induzione in errore del pubblico ufficiale.

Allo scopo di evitare un *bis in idem* sostanziale, vale a dire che **lo stesso fatto** sia posto **due volte a carico del suo autore**, più opportuno sarebbe stato che le Sezioni Unite spendessero qualche parola ulteriore sul problema del concorso fra i due reati richiamati, anziché affermare laconicamente che esso può aversi (così, in effetti, Cass., Sez. Un., 28 giugno 2007, cit., 100). Proprio per scongiurare i pericoli connessi alla violazione del *ne bis in idem* sostanziale, più proficua sarebbe stata in questa sede una disamina dei casi e dei modi nei quali questo concorso di norme può essere risolto nel senso del suo carattere *apparente* e non *reale*.

In questo senso, impraticabile la strada del principio di specialità per l'assenza di qualsivoglia rapporto di genere a specie tra le fattispecie astratte degli artt. 483 e 479 c.p., più congruo sembrerebbe indirizzarsi verso la soluzione additata dal principio c.d. di **consunzione** o dell'**assorbimento** (nella specifica accezione che a tale criterio assegna, in particolare, M. ROMANO, 2004, 184 s.). In effetti, l'art. 479 c.p. e la pena più grave in questo prevista parrebbero dar ragione dell'assorbimento della falsa attestazione del privato al pubblico ufficiale (art. 483 c.p.) che abbia tratto in inganno quest'ultimo e lo abbia indotto a redigere, per ciò, un atto ideologicamente falso ai sensi dell'art. 479 c.p.. Proprio l'applicazione del solo art. 479 c.p. si dimostrerebbe effettivamente idonea ad assorbire, in questo caso, l'intero disvalore del fatto e ad escludere, correlativamente, quel concorso formale di reati che, in questa evenienza, darebbe luogo ad un evidente *vulnus* (del principio) del *ne bis in idem* sostanziale.

2.2.5. Il falso ideologico nei provvedimenti che abilitano il privato a costruire fra l'art. 479 e l'art. 480 c.p.

In altri contesti è la disciplina extrapenale di riferimento ad operare

l'*actio finium regundorum* fra l'ipotesi descritta dall'art. 479 c.p. e quella delineata da (e in) figure limitrofe. Ciò è avvenuto per i casi di falso ideologico aventi ad oggetto una *concessione edilizia*. I mutamenti normativi che hanno investito il regime del suo rilascio si sono riverberati sull'inquadramento della falsità che la investiva. Prima riportata nel paradigma dell'art. 479 c.p., è stata poi ricondotta dalla giurisprudenza della Cassazione in quello dell'art. 480 c.p. (Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, in *Cass. pen.*, 1997, n. 792, 1315 ss.). Alla norma, quindi, che contempla l'evenienza in cui **“il pubblico ufficiale., nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità”**.

La ragione della traslazione del falso (sott.: ideologico) in concessione edilizia dalla sfera di operatività dell'art. 479 c.p. a quella dell'art. 480 c.p. risiede integralmente nei differenti presupposti che gli organi giudicanti hanno ravvisato come essenziali al suo rilascio. Il suo carattere meramente *ricognitivo*, fondandosi esso esclusivamente sulla conformità dell'opera da eseguire alle statuizioni degli strumenti urbanistici di riferimento, ne fa risaltare la valenza di atto dovuto, mirante a rimuovere un limite all'esercizio di un singolo diritto, vale a dire quello relativo allo *ius aedificandi*, rientrando nel più ampio contenuto del diritto di proprietà; e lo fa rientrare, proprio per queste sue caratteristiche, nell'alveo dei provvedimenti *autorizzativi* (cfr. sempre Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, cit., 1321) (è appena il caso di notare che quanto osservato in relazione alla concessione edilizia vale, *a fortiori*, per il *permesso di costruire*, che ne ha preso il posto *ex art. 12*, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*). Ciò comporta invariabilmente che la falsità ideologica, che ne inficia il rilascio, si iscrive necessariamente nel quadro dell'art. 480 c.p..

2.2.6. La falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e l'uso di atto falso (art. 489 c.p.).

Realizza il delitto di falsità *materiale* in scrittura privata (art. 485 c.p.) **“chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso”**.

Che si tratti di un'ipotesi di falsità materiale emerge dalla stessa descrizione delle sue modalità contenuta nella fattispecie. Ne resta, di contro, esclusa l'evenienza della falsità *ideologica*. All'interno del codice non sono disponibili norme atte a colpire le falsità in scrittura privata che ne investano la *veridicità*. Sulle ragioni che hanno indotto il legislatore del 1930 a compiere una scelta di questo tipo ci siamo già soffermati *antea* al par. 1 e

a queste rinviamo, appunto, per la spiegazione della mancata ricomprensione del falso ideologico in scrittura privata nel corpo codicistico.

A differenza di quanto accade per le falsità materiali in *atti pubblici*, al perfezionamento di quella in scrittura privata non è sufficiente il dato della (sua) contraffazione o alterazione: occorre, in più, che questo sia seguito dall'**uso**, da parte di chi l'ha falsificata o di terzi, della scrittura privata che della falsità di cui trattasi è stata oggetto materiale. Il solo fatto della contraffazione o dell'alterazione non basta, in effetti, a minare l'affidamento necessario che sulla sua genuinità ripongono coloro che partecipano al traffico giuridico. Perché possa essere messo in pericolo da questa tipologia di falso occorre, infatti, che detto affidamento si formi. Il che, a sua volta, postula che il documento, sul quale è destinato a coagularsi, esca dalla *sfera privata* di chi lo ha contraffatto o alterato ed entri, necessariamente, nel traffico giuridico. Ciò che si verifica, appunto, soltanto attraverso il suo **uso**.

La condotta di chi, dopo aver falsificato materialmente il documento, dà luogo al suo uso, può assumere una forma sia **attiva**, sia **omissiva**. Stando alla lettera dell'art. 485, comma 1, c.p., infatti, per l'integrazione della fattispecie in parola si richiede che l'autore della falsificazione, rispettivamente, **faccia uso** o **lasci che altri faccia uso** della scrittura privata falsa. La possibilità che la realizzazione del delitto possa aver luogo tanto con un'azione, quanto con un'omissione, potrebbe *prima facie* sollecitare l'accostamento di questa figura ai c.d. *reati d'obbligo*, posto che è loro essenziale la prerogativa di poter essere realizzati sia nella forma attiva, sia in quella omissiva (sul punto, cfr. V. MANZINI, 1983, 901). Non-dimeno, i punti di contatto tra la fattispecie disegnata dall'art. 485, comma 1, c.p. e la categoria dei reati d'obbligo – quelli che la letteratura tedesca definisce *Pflichtdelikte* – si esauriscono qui. In questi ultimi, invero, la fungibilità fra azione e omissione nel segnare l'integrazione dipende dal fatto che a connotarne l'essenza è la violazione di specifici doveri di fonte extrapenale (sia consentito, sul tema, il rinvio a M. MANTOVANI, 2003, 131 ss.), connessi al ruolo sociale rivestito da un certo soggetto, i quali si prestano ad essere trasgrediti sia mediante un'azione, sia per il tramite di un'omissione; anche la nostra esperienza ne conosce esempi, dovendosi annoverare in questa peculiare tipologia di reati, fra gli altri, il patrocinio infedele (art. 380 c.p.) e l'infedeltà in affari di Stato (art. 264 c.p.). Nulla di tutto questo è dato riscontrare, per converso, nella fattispecie di cui all'art. 485 c.p.. Manca precisamente, qui, una fonte extrapenale che imponga doveri all'autore della falsificazione del documento. Vi si rinviene, certo, un dovere, vale a dire quello di impedire che terzi che facciano uso della scrittura privata oggetto; ma questo dovere discende, solo ed esclusivamente, dall'art. 485 c.p., che lo istituisce. Né si può dire

che tale obbligo sia concepito *necessariamente* in funzione dell'impedimento del concorso di terzi nel delitto previsto dall'art. 485, comma 1, c.p.. Vero --come vedremo -- che un concorso *eventuale* di terzi nel reato *de quo può* esservi, rimane comunque ferma la constatazione che non è l'art. 485 c.p. a dettarne la disciplina. In questa norma, anzi, pur facendosi esplicita menzione del terzo che faccia uso della scrittura falsificata, si circoscrive in modo altrettanto espresso la punibilità al solo autore della falsificazione, che glielo ha consentito. Da questo punto di vista, l'art. 485, comma 1, c.p. pare attagliarsi perfettamente al modello delle **fattispecie plurisoggettive improprie** (cfr., su tali ipotesi, per tutti, G. GRASSO, in M. ROMANO – G. GRASSO, 2005, 139). In questo caso, infatti, si rinviene nella norma il richiamo, oltre che all'autore della falsificazione, a un altro concorrente necessario, cioè il terzo che del documento falso fa uso, del quale non è peraltro prevista la punibilità. Resta allora da stabilire se ed entro quali limiti l'uso del documento falso da parte sua possa condurlo nella sfera della responsabilità quale correo del falsificatore della scrittura.

Ad erudirci intorno a questa possibilità provvede l'art. 489, comma 1, c.p., il quale, nel precisare in via generale che chi **“fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”**, antepone a questa statuizione la clausola di riserva **“senza essere concorso nella falsità”**. Che, d'altra parte, questa disposizione e la clausola di riserva che vi compare in apertura si riferiscano anche all'uso delle scritture private (sott.: *materialmente* false) si ricava dall'essere queste ultime richiamate dal capoverso dell'art. 489 c.p., ove si specifica che l'uso di scritture private false, inteso come reato *autonomo*, è punibile solo se il suo autore **“ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”**. Dunque, la clausola di riserva che compare nella prima parte dell'art. 489, comma 1, c.p. suona come un'“apertura” alla possibilità che chi fa uso di un atto falso possa concorrere nella realizzazione della distinta fattispecie che lo contempla. Trasferito nel settore delle scritture private che qui interessa, ciò significa che il terzo, il quale fa l'uso consentitogli dal falsificatore del documento falso, può, a determinate condizioni, concorrere nel delitto di cui all'art. 485 c.p.. Quali sono queste condizioni? Quelle alla cui ricorrenza è subordinata, in via generale, la possibilità che un concorrente necessario **non punibile** alla stregua della *fattispecie plurisoggettiva impropria* che lo riguarda possa rendersi responsabile della sua realizzazione in qualità di **concorrente eventuale**. In questa prospettiva, ad attrarre chi fa uso del documento falso nell'orbita di operatività dell'art. 485 non basta certo che questi si limiti ..ad usare il documento in parola, questo essendo il comportamento descritto dalla norma che sfugge, per volontà del legislatore, alla sottoposizione a pena. Occorrerà, perché possa ipotizzarsi un

suo concorso *ex art.* 110 c.p. nell'art. 485, che questi ponga in essere un *quid pluris* rispetto al semplice uso. Il che potrà verificarsi – come ammette la stessa giurisprudenza (se ne possono vedere i richiami riportati da V. MANZINI, 1983, 901, nt. 15) – quando ricorra un' *intesa* tra il falsificatore e il terzo circa l'uso, da parte di quest'ultimo, del documento falso.

La clausola di sussidiarietà (“senza essere concorso nella falsità”), con cui esordisce l'art. 489 c.p., lascia chiaramente intendere come alla disposizione sull'uso di atto falso competa una funzione *residuale*. Questa è chiamata ad intervenire non soltanto nei casi nei quali il concorso nel delitto di falso **manchi**; ma anche in quelli nei quali, pur sussistendo, questo **non** sia **punibile**. È un'eventualità che la giurisprudenza sperimenta non di rado laddove la falsificazione del documento sia avvenuta all'estero e il suo uso abbia avuto luogo, invece, nel territorio dello Stato italiano. In questi casi, qualora in rapporto al segmento dell'esecuzione concorsuale realizzato dallo straniero all'estero, vale a dire la falsificazione del documento, non sia intervenuta la richiesta del Ministero della giustizia postulata dall'art. 10 c.p., il concorso nella relativa falsità non sarà punibile. Sicché, versandosi in un caso in cui non vi è concorso *punibile* nel delitto commesso, l'unica fattispecie applicabile sarà quella relativa all'uso del documento falso, di cui all'art. 489 c.p. (in questa direzione Cass., Sez. V, 5 aprile 2005, in *Cass. pen.* 2006, n. 29, 119; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2005, in *Cass. pen.*, 2007, n. 1017, 3724 s.).

2.3. Le falsità personali

2.3.1. La sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Decisamente refrattaria ad un inquadramento nel comune *genus* dei reati di falso si presenta quella *species* incarnata dalle c.d. **falsità personali** (artt. 494 ss. c.p.) (si vedano le perplessità espresse, al riguardo, dallo stesso V. MANZINI, 1983, 970). Invero, se si coglie l'essenza dei primi nel dar luogo ad un pericolo per l'affidamento necessario che la generalità dei consociati ripone negli *oggetti impiegati* nel traffico giuridico, si fatica non poco a ricondurvi condotte le quali, lungi dal mettere in pericolo la credibilità di oggetti sulla quale si condensa tale affidamento, si limitano ad intaccare quello riposto da *una sola persona* circa la corrispondenza al vero dei dati ricavabili dal comportamento materiale di un singolo soggetto. Tale è, in effetti, la situazione scolpita dall'art. 494 c.p., alla cui stregua è chiamato a rispondere del delitto di *sostituzione di persona* chi “**al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attri-**

buendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

Già dal tenore della norma, del resto, si scorge che, in luogo della fede pubblica, vi è tutelata quella **privata**, essendo sufficiente l'induzione in errore (anche) di una *sola* persona a darvi corpo. Le obiezioni concernenti l'inserimento del delitto di sostituzione di persona nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica viene respinta dalla *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale* con la non irresistibile replica che l'induzione in errore possa coinvolgere un numero *indeterminato* di soggetti “e specialmente la pubblica Autorità” (riferimenti sul punto in V. MANZINI, 1983, 969 s., nt. 4). Proprio l'accentuazione di quest'ultimo aspetto pare, peraltro, provare troppo. In effetti, il tentativo di mantenere salvo il carattere metaindividuale dell'incriminazione di cui all'art. 494 c.p., sottolineandone la (possibile) valenza *pubblicistica*, ne mette in luce un elemento che ne segna il distacco da una prospettiva di tutela della fede pubblica, nel significato che abbiamo finora attribuito a questo concetto; e che, rendendola strumentale alla salvaguardia della pubblica Autorità, ne giustificherebbe piuttosto una collocazione all'interno della categoria dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, non pare cogliere nel segno l'orientamento che, nel valorizzare la dimensione prettamente *individuale* della fattispecie in parola, ne pone in risalto la pretesa fungibilità con il delitto di truffa (art. 640 c.p.) (così, invece, V. MANZINI, 1983, in particolare 971 e nt. 3). Vero che le disposizioni di cui agli artt. 494 e 640, comma 1, c.p. sono accomunate dall'incentrarsi sull'induzione in inganno di (almeno) un singolo soggetto, non è men vero che queste si diversificano per il diverso grado di offesa che ad esse, rispettivamente, inerisce. Non si può infatti dimenticare che il delitto di truffa, perfezionandosi con il procurare “a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, è un reato di evento e, a tutti gli effetti, di *danno*. Ciò laddove l'ipotesi contemplata dall'art. 494 c.p., trattandosi di una fattispecie a *dolo specifico*, si consuma con la sola induzione in errore e, *non* richiedendo che il vantaggio a sé o ad altri o il danno altrui venga – rispettivamente-- procurato o cagionato, si struttura come un reato di *pericolo*.

Postula l'art. 494 c.p. che la sostituzione della propria all'altrui persona sia avvenuta “**illegittimamente**”. Questa clausola non designa, peraltro, un caso di anti giuridicità *speciale*, ma unicamente un'ipotesi di anti giuridicità *espressa*. Visto che le due evenienze non coincidono, potendosi dare la prima – che esprime l'esigenza del contrasto del fatto con una specifica disciplina extrapenale di riferimento – anche in assenza della seconda e viceversa (M. ROMANO, 2004, 324 s.), l'art. 494 c.p. rappresenta proprio un caso paradigmatico di questa seconda eventualità. Qui, infatti, il carat-

tere illegittimo della sostituzione non è un *quid* ulteriore rispetto alla mera qualificazione penalistica della condotta, ma ne costituisce nient'altro che una (pleonastica) riaffermazione (in questo senso, proprio con esplicito riferimento all'art. 494 c.p., M. ROMANO, 2004, 324).

Quanto alle applicazioni giurisprudenziali dell'art. 494 c.p., si è ritenuto che se ne potessero ritenere integrati gli estremi nel caso di chi, attribuendosi un falso nome, abbia indotto a intrattenere rapporti di amicizia e di confidenza altri soggetti i quali, conoscendone la reale identità, a ciò non si sarebbero determinati (Cass., Sez. V, 27 settembre 2006, in *Cass. pen.*, 2007, n. 917, p. 3336).

2.3.2. L'ipotesi dell'art. 495 c.p.

Nel contesto dei delitti contro la pubblica fede c.d. *personale* (riportiamo la definizione coniata per questa specifica sottoclasse dei reati di falso da V. MANZINI, 1983, 969) si inquadra altresì la figura tratteggiata dall'art. 495 c.p. Vi si prevede il fatto di chi “**dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona**”. Di impatto pratico non indifferente è, poi, la specifica ipotesi aggravata, di cui al terzo comma, n. 2), del medesimo articolo, relativa al caso in cui “**la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero**” quando, “**per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome**”.

La ricorrenza di quest'ipotesi di reato può dar luogo all'esigenza di definirne i confini rispetto alla ben più grave fattispecie della calunnia (art. 368 c.p.). In un caso sottoposto al vaglio della Cassazione, un soggetto, dopo avere commesso un furto ed essersi di conseguenza impossessato di documenti di identificazione intestati al soggetto derubato, si era attribuito l'identità di quest'ultimo nel corso di un successivo procedimento penale. Intervenuta la sentenza di condanna e il suo passaggio in giudicato a conclusione di detto procedimento, questa veniva iscritta nel casellario giudiziale a nome della persona derubata. Di qui il quesito se, attribuendosi le generalità della persona derubata e determinandone, con ciò, l'iscrizione nel casellario giudiziale come destinataria di una sentenza di condanna, l'imputato in questione avesse realizzato un fatto riportabile (solo) entro la cornice dell'art. 495, comma 3, n. 2, c.p.; o se, all'opposto, nel medesimo fatto fossero da ravvisarsi gli estremi della calunnia. Nell'escludere questa seconda soluzione e nell'optare, viceversa, a favore della prima, l'organo giudicante ha fatto leva sull'insussistenza del pericolo che, nel caso di specie, si svolgessero indagini a carico della diversa persona di cui l'imputato si era attribuito l'identità. Conclusione, questa,

tratta argomentando dal dato che tutte le indagini si svolsero soltanto nei confronti dell'imputato, arrestato in flagranza di reato; e che, di contro, a carico dell'*altra* persona era stata soltanto disposta l'iscrizione della decisione nel casellario giudiziale (Cass., Sez. VI, 1 marzo 2005, in *Cass. pen.*, 2006, n. 643, p. 1789 s.).

Certamente condivisibile nel risultato ultimo, *ergo* l'applicazione dell'art. 495, comma 3, n. 2, c.p. in luogo di quella dell'art. 368 c.p. (a carico del prevenuto), cui perviene, la decisione della Suprema Corte non lo appare altrettanto sotto il profilo dell'*iter* logico seguito per giungervi. Anche ad ammettere la rivisitazione del delitto di calunnia in chiave di (reato di) pericolo *concreto*, resta pur sempre fermo che la sua esistenza va accertata in base ad un giudizio *ex ante*. Senonché, non sembra tale un giudizio che fa perno su circostanze, quali il non essere stata la persona, di cui l'imputato si era falsamente attribuito l'identità, oggetto di indagine alcuna, verificabili e verificate solo *ex post*.

Al fine di negare la configurabilità del delitto di cui all'art. 368 c.p., maggior pregio poteva probabilmente essere assegnato ad alcune vie prospettate dalla tesi difensiva (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 1° marzo 2005, cit., p. 1789). Ciò vale, in particolare, per l'osservazione che le dichiarazioni rese dall'imputato non erano riportate in alcuno dei mezzi (denuncia, querela, richiesta o istanza) tassativamente indicati dall'art. 368 c.p. quali veicoli di realizzazione della calunnia *diretta* o *formale*. Sicché, il dar rilievo a fatti contenuti in fonti *diverse* da questi si sarebbe risolto in un'inammissibile analogia *in malam partem*.

BIBLIOGRAFIA

- ANGIONI FRANCESCO (1983), *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, Giuffrè
- ANTOLISEI FRANCESCO (1952), *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in *Scritti in memoria di Arturo Rocco*, I, Milano, Giuffrè, pp. 95 e ss.
- ANTOLISEI FRANCESCO (2003), *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, Giuffrè, 14^a ed., integrata e aggiornata a cura di L. Conti
- BRICOLA FRANCO (1959), *Il problema del falso consentito*, in *Arch. pen.*, ora in ID., *Scritti di diritto penale*, (1997), Vol. II/1, Milano, Giuffrè, pp. 1743 e ss.
- CENTONZE FRANCESCO (2003), *Dei delitti contro la fede pubblica. Nota introduttiva*, in A. CRESPI – F. STELLA – G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, 4^a ed., Padova, Cedam, pp. 1412 e ss.
- DE MARSICO ALFREDO (1935), *Premesse certe alla dogmatica delle misure penali*, in *Riv. dir. penit.*, pp. 108 e ss.
- FIANDACA GIOVANNI – MUSCO ENZO (2007), *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, Zanichelli, 4^a ed.

- GIACONA IGNAZIO (2003), *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, Giappichelli
- MAJNO LUIGI (1890), *Commento al codice penale italiano*, Verona, Donato Tedeschi e Figlio
- MALINVERNI ALESSANDRO (1955), *Sulla teoria del falso documentale*, Milano, Giuffrè
- MANTOVANI MARCO (2003), *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Torino, Giappichelli
- MANZINI VINCENZO (1983), *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, 5^a ed., a cura di G. Pisapia, Torino, Utet
- MARINUCCI GIORGIO – DOLCINI EMILIO (2001), *Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, 3^a ed., Milano, Giuffrè
- MARINUCCI GIORGIO – DOLCINI EMILIO (2006), *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, 2^a ed., Milano, Giuffrè
- NAPPI ANIELLO (2007), voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *IL DIRITTO. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 6, Milano, Corriere della Sera – Il Sole 24 ORE, 366 e ss.
- PADOVANI TULLIO (1973), *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, Giuffrè
- PULITANÒ DOMENICO (1984), *Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale*, Milano, Giuffrè
- RIONDATO SILVIO (2003), *Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Nota introduttiva*, in A. CRESPI – F. STELLA – G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, Cedam, pp. 1242 e ss.
- ROMANO MARIO (2004), *Commentario sistematico del codice penale. I. Art. 1-84*, 3^a ed., Milano, Giuffrè
- ROMANO MARIO – GRASSO GIOVANNI (2005), *Commentario sistematico del codice penale. II. Art. 85-149*, 3^a ed., Milano, Giuffrè
- ROMANO MARIO – GRASSO GIOVANNI – PADOVANI TULLIO (1994), *Commentario sistematico del codice penale. III. Art. 150-240*, Milano, Giuffrè
- SEMINARA SERGIO (2005), *La disciplina del falso monetario nel sistema penale italiano*, in AA. VV., *La tutela dell'euro. Teoria e prassi. Atti del Convegno. Ferrara, 16 aprile 2004*, a cura di Alessandro Bernardi, Padova, Cedam